



Regione Lombardia

**ORGANISMO PAGATORE
della REGIONE LOMBARDIA**

**MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI
RELATIVI ALL' OCM VITIVINICOLO
E
APERTURA DEI TERMINI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

- **Misure di riconversione e ristrutturazione dei vigneti**
- **Regime di aiuto all'estirpazione volontaria dei vigneti**
- **Regime di aiuto alla vendemmia verde**

INDICE

INDICE	2
INTRODUZIONE	5
RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI	6
1. AMBITO DI APPLICAZIONE	6
2. TIPOLOGIE DI INTERVENTO	6
2.1 Condizioni di ammissibilità della spesa.....	6
3. CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL REGIME DI AIUTI	7
3.1 Requisiti di accesso.....	7
3.2 Priorità	7
4. SUPERFICIE RICHIEDIBILE A PREMIO IN DOMANDA	7
5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	8
5.1 Avvio del procedimento	8
5.2 Controllo di ricevibilità	9
5.3 Impegni del beneficiario	9
6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	10
6.1 Istruttoria tecnico/amministrativa	10
6.2 Comunicazione esito dell'istruttoria.....	10
6.3 Approvazione graduatoria.....	11
7. CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI	11
8. LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO	12
8.1 Modalità di calcolo dell'aiuto.....	12
8.2 Modalità di liquidazione	12
8.2.1 Liquidazione dell'aiuto in forma anticipata.....	12
8.2.2 Liquidazione dell'aiuto a saldo.....	13
8.3 Elenchi di liquidazione	13
8.4 Liquidazione dell'aiuto	14
ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DEI VIGNETI	16
9. AMBITO DI APPLICAZIONE	16
9.1 Esclusione di alcune zone dal regime di aiuti	16
9.2 Accesso al regime di sostegno diretto nella PAC.....	16
10. CONDIZIONI DI ACCESSO AL REGIME DI AIUTI	16
11. SUPERFICIE RICHIEDIBILE A PREMIO IN DOMANDA	17

12.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	17
12.1	Avvio del procedimento.....	17
12.2	Controllo di ricevibilità.....	18
12.3	Impegni del richiedente	18
13.	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.....	19
13.1	Istruttoria tecnico/amministrativa.....	19
13.2	Graduatoria	20
13.3	Ammissione al finanziamento.....	20
14.	CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI	20
15.	LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO	20
15.1	Elenchi di liquidazione	20
15.2	Modalità di liquidazione	20
15.3	Calcolo dell' Aiuto	20
	VENDEMMIA VERDE.....	25
16.	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	25
17.	TIPOLOGIE DI INTERVENTO.....	25
18.	CONDIZIONI DI ACCESSO AL REGIME DI AIUTI	25
18.1	Requisiti di accesso	25
18.2	Priorità.....	26
19.	SUPERFICIE RICHIEDIBILE A PREMIO IN DOMANDA.....	26
20.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	26
20.1	Avvio del procedimento.....	26
20.2	Controllo di ricevibilità.....	27
20.3	Impegni del richiedente	27
21.	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.....	27
21.1	Istruttoria tecnico/amministrativa.....	27
21.2	Comunicazione esito dell'istruttoria	27
21.3	Approvazione e pubblicazione delle graduatorie	28
24.	CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI	28
25.	LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO	29
25.1	Elenchi di liquidazione	29
25.2	Modalità di calcolo dell'aiuto.....	29
25.3	Liquidazione dell'aiuto	29
	REGOLE COMUNI	31

26.	SOGGETTI COINVOLTI	31
26.1	Accesso al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL)	31
27.	BENEFICIARI	32
28.	MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE ELEGGIBILE	32
28.1	Fasi della misurazione della particella in generale	33
28.2	Metodi di misurazione delle particelle in casi specifici	34
29	DOSSIER DI DOMANDA	37
30.	CONTROLLI DELLE SUPERFICI VITATE	37
30.1	Controlli amministrativi	37
30.1.1	Controlli amministrativi di ammissibilità della domanda	38
30.2	Controlli in loco.....	39
30.2.1	Controlli prima dell'estirpazione.....	39
30.2.2	Controlli in loco intermedi	40
30.2.3	Controlli da effettuare dopo la realizzazione degli interventi finanziati.....	40
30.2.4	Verbali di controllo in loco	41
30.2.5	Controlli ex post	42
31.	GRADUATORIA	42
32.	CONDIZIONALITÀ	42
33.	CAUSE DI FORZA MAGGIORE	43
	ALLEGATI	44
	MODULISTICA	55

INTRODUZIONE

Il presente manuale definisce le condizioni, le modalità e le responsabilità per la gestione e i controlli inerenti alla concessione degli aiuti nell'ambito dell'OCM vitivinicola ed è composto di una Parte generale e delle parti specifiche relative alle seguenti misure:

- I. Regime di aiuti per la Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti;
- II. Regime di aiuto all'Estirpazione volontaria dei vigneti;
- III. Regime di aiuto alla "Vendemmia verde".

Tali misure sono previste dalla riforma dell'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo (OCM Vitivinicolo), ai sensi del Regolamento (CE) del Consiglio n. 491/09 relativo al Regolamento unico delle Organizzazioni Comuni di Mercato e del Regolamento attuativo della Commissione (CE) n. 555/08.

RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica ai vigneti che producono uva da vino sull'intero territorio regionale limitatamente alle zone delimitate dai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP della Lombardia.

Nella provincia di Pavia l'applicazione è limitata ai vigneti atti alla produzione di vini DOP e IGP situati nella sola zona definita dal disciplinare dell' Oltrepò pavese DOC.

2. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

L'aiuto alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti è concesso per una o più delle seguenti tipologie di Azioni:

1. estirpazione e reimpianto di un vigneto nell'ambito della stessa azienda (Azione 1), anche con reimpianto anticipato (Azione 1a);
2. reimpianto con diritto;
3. sovrainnesto;
4. modifica delle strutture di sostegno della vite;
5. sostituzione di viti con materiale autorizzato eseguita su un numero di piante pari almeno al 30% della densità teorica;
6. incremento della densità di impianto ottenuto mettendo a dimora un numero di piante pari almeno al 20% della densità teorica;
7. azioni combinate: Azioni 3 e 4; Azioni 4 e 5; Azioni 4 e 6.

Le azioni 4, 5, 6 e 7 sono autorizzate solo per i vigneti terrazzati situati nelle zone escluse dal regime di estirpazione volontaria dei vigneti definiti dalla deliberazione n. 8/7949 del 6 agosto 2008.

L'Azione 1a - reimpianto anticipato - che prevede il rilascio di un'autorizzazione all'impianto al produttore che si impegna ad estirpare un'equivalente superficie vitata entro la terza campagna successiva all'impianto del nuovo vigneto¹, è autorizzata soltanto quando il richiedente dimostri di non possedere diritti di impianto, oppure che i diritti posseduti non siano sufficienti per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto anticipato. In tal caso sarà autorizzato l'impianto anticipato solo per la superficie residua non coperta dal diritto posseduto dal beneficiario.

Il contributo concesso per le diverse tipologie di azioni è stabilito dalla DG Agricoltura.

2.1 Condizioni di ammissibilità della spesa

La domanda presentata per via telematica tramite SIARL è considerata ricevibile al fine dell'ammissione al regime di aiuti in assenza di anomalie a sistema.

Sono ammesse solo le spese sostenute a partire dalla data di protocollo della domanda ritenuta ricevibile.

Non sono ammesse Azioni che prevedano impianti o reimpianti su superfici atte a produrre vini da tavola.

¹ Art. 63 Punto1 del Reg. CE 555/2008

Alla fine dell'intervento il nuovo vigneto deve appartenere ad una categoria produttiva pari (con l'esclusione del vino da tavola) o superiore rispetto al vigneto preesistente (es. da vino a IGP, da IGP a DOP, da IGP a IGP, ecc.)

3. CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL REGIME DI AIUTI

3.1 Requisiti di accesso

Per accedere al regime di aiuti il beneficiario deve possedere i seguenti requisiti:

- a) i vigneti oggetto della richiesta di aiuto devono essere regolarmente iscritti nell'inventario regionale delle superfici vitate presente a SIARL;
- b) i vigneti oggetto di richiesta di aiuto devono essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di impianti e reimpianti. Le superfici vitate per le quali è stata attivata, ma non conclusa la procedura di regolarizzazione, non possono essere oggetto di intervento;
- c) i vigneti oggetto di richiesta di aiuto non devono aver beneficiato di altri aiuti, comunitari, nazionali o regionali, per interventi strutturali, negli ultimi 5 anni (fatti salvi gli impegni previsti dalla passata programmazione per cui tale limite era fissato in 10 anni);
- d) i diritti acquisiti fuori Regione devono essere accompagnati dalla conferma di validità emessa dall'Amministrazione pubblica della Regione di provenienza;
- e) la superficie minima ammessa a contributo è stabilita in 0,30 ha, ammesso che l'azienda richiedente posseda, al momento della domanda, una superficie vitata di almeno 0,20 ha²; nel caso dei vigneti situati in zone terrazzate (come stabilito nella DGR n. 8/7949 del 06/08/2008 relativa a "Individuazione delle zone viticole regionali escluse dal regime di estirpazione vigneti") la superficie minima ammessa a contributo è pari a 0,10 ettari.

3.2 Priorità

Gli aiuti per la riconversione e ristrutturazione sono concessi fino ad esaurimento del budget assegnato dal Piano nazionale di sostegno per ogni campagna di riferimento in base a una graduatoria provinciale redatta con un sistema di punteggi assegnati a ogni beneficiario secondo quanto stabilito dal PRRV regionale.

A parità di punteggio è data priorità di assegnazione al produttore di minore età.

In caso di azienda non individuale l'età presa in considerazione è quella del legale rappresentante più giovane.

4. SUPERFICIE RICHIEDIBILE A PREMIO IN DOMANDA

La superficie vitata presente nell'inventario vitivinicolo, realizzato in ambito SIARL, poiché tiene conto delle capezzagne, può essere superiore rispetto a quella eleggibile all'aiuto.

Pertanto il beneficiario dovrà indicare in domanda la superficie che effettivamente può beneficiare del premio (superficie eleggibile). Di conseguenza la superficie richiedibile a premio, per ogni particella, potrà essere inferiore od al massimo uguale a quella presente nell'inventario.

Il diritto emesso in seguito all'estirpazione (Azione 1), generato da una domanda di variazione del potenziale, deve essere inserito nel fascicolo di domanda, non può essere ceduto e deve essere esercitato con il reimpianto previsto dalla misura ed entro le due campagne successive.

² Pertanto, la superficie minima vitata, alla fine dell'intervento, deve essere almeno di 0,50 ha.

In domanda il beneficiario deve indicare la superficie eleggibile che andrà complessivamente a reimpiantare.

Al momento del reimpianto il produttore è tenuto a reimpiantare una superficie pari a quella ammessa all'aiuto. Il diritto deve essere utilizzato per intero; è ammesso utilizzarlo parzialmente qualora la parte residua venga utilizzata per le capezzagne.

Tale superficie sarà quella utile per l'aggiornamento dell'inventario vitivinicolo.³

Invece nel caso della Azione 2, il beneficiario al momento della domanda può:

a) richiedere una superficie che corrisponda alla superficie ammessa e utilizzare la rimanente parte del diritto per le capezzagne; la totalità della superficie è il dato che sarà utilizzato per l'aggiornamento dello schedario;

oppure

b) richiedere una superficie netta, corrispondente alla totalità della superficie ammessa all'aiuto che intende impiantare; in questo caso il diritto viene comunque esaurito integralmente (superficie del diritto = superficie ammessa all'aiuto senza capezzagne).

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di aiuto alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti può essere presentata unicamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente a SIARL, direttamente dal beneficiario, da un suo delegato, o tramite il CAA delegato alla tenuta del fascicolo aziendale.

5.1 Avvio del procedimento

Le domande devono essere presentate dal **15 di marzo fino al 15 novembre di ogni anno**.

In ogni caso, al fine di permettere la correzione di eventuali anomalie presenti a SIARL le domande dovranno essere aperte, dal beneficiario o da un suo delegato, a SIARL entro i due giorni lavorativi precedenti la data ultima di scadenza per la presentazione delle domande e chiuse entro il termine del 15 novembre.

Con l'invio telematico della domanda il sistema informativo attribuisce un numero univoco di identificazione. La domanda deve essere stampata e firmata in originale dal beneficiario. Sulla copia cartacea della domanda il sistema riporta l'ora, la data e il numero di domanda unico e progressivo che vale anche come numero di protocollo. Con l'attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo, comprovato dalla ricevuta rilasciata dal SIARL al richiedente, che vale come avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Con l'avvio del procedimento deve essere comunicato, il responsabile del procedimento. Tale informazione può essere effettuata contestualmente alla prima comunicazione prevista dal procedimento amministrativo e comunque nel più breve tempo possibile.

La copia cartacea della domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere consegnata alla Provincia entro 10 giorni continuativi dalla chiusura del bando, pena l'irricevibilità della domanda stessa.

Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

³ In ogni caso la superficie ammessa all'aiuto, sommata alla superficie delle capezzagne, deve essere coerente con la definizione di superficie vitata definita dal manuale OPR di aggiornamento dell'inventario.

Alla domanda di aiuto devono essere allegati:

- fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- originale del diritto, nel caso in cui il conduttore utilizzi un diritto in portafoglio (Azione 2);
- assenso della proprietà alle attività qualora previsto dal contratto di affitto.

Alla presentazione della domanda di aiuto relativa all'Azione 1 deve sempre seguire una domanda di variazione del potenziale vitivinicolo. Tale domanda deve essere presentata a SIARL unicamente tramite il CAA delegato alla tenuta del fascicolo aziendale. Le domande di variazione del potenziale vitivinicolo devono tenere conto di tutta la superficie vitata oggetto del programma di ristrutturazione e non solo di quella ammessa a contributo, al fine dell'emissione del relativo diritto che dovrà essere utilizzato interamente al momento del reimpianto (Azione 1).

5.2 Controllo di ricevibilità

Il SIARL effettua una verifica di ammissibilità della domanda al regime di aiuti sulla completezza e correttezza della domanda presentata in merito a:

- anagrafica del beneficiario;
- ammissibilità delle superfici richieste (presenza del vigneto con l'ausilio del GIS, verifica delle anomalie quali supero catastale, supero di utilizzi, supero di conduzione);
- eventuale presenza del diritto di reimpianto sul fascicolo aziendale (Azione 2).

Se i dati presenti nella domanda di aiuto non corrispondono ai dati presenti nell'inventario, il Sistema non permette l'inoltro della domanda. In questo caso è necessario procedere alla risoluzione delle anomalie segnalate tramite l'Aggiornamento d'ufficio del Fascicolo Aziendale e dell'inventario vitivinicolo secondo quanto disposto dal Manuale OPR di aggiornamento dell'inventario.

Eventuali domande di variazione possono essere presentate entro il 15 dicembre di ogni anno. Le variazioni effettuate successivamente al 15 novembre, non possono riguardare l'aumento della superficie richiesta rispetto alla domanda iniziale.

Nel caso in cui la documentazione risultasse incompleta o affetta da errore sanabile, la Provincia, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241, richiede all'interessato le integrazioni o le correzioni necessarie. Tali correzioni o integrazioni devono pervenire alla Provincia entro 10 giorni continuativi dal ricevimento della richiesta.

La mancata presentazione della documentazione integrativa di cui al precedente punto comporta l'automatica esclusione dal regime di aiuti.

5.3 Impegni del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda il beneficiario si impegna :

- a) ad attuare tutte le Azioni oggetto di aiuto nella azienda di propria conduzione secondo le condizioni ed i vincoli previsti dal Piano di Riconversione e Ristrutturazione Vigneti della Lombardia;
- b) a rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (CE) 555/08;
- c) a mantenere la destinazione produttiva delle superfici oggetto di aiuto per 5 campagne successive a quella in cui sono stati effettuati i lavori;
- d) a conservare le fatture di acquisto del materiale per 5 anni;
- e) a non cedere il diritto originato dall'estirpazione richiesto con l'adesione all'Azione 1 del PRRV;

- f) ad estirpare il vigneto tra il 1° febbraio ed il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda (Azione 1);
- g) a reimpiantare il vigneto entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda (Azione 1 a- reimpianto anticipato);
- h) a concludere le Azioni oggetto di aiuto entro la seconda campagna successiva a quella di riferimento;
- i) a effettuare le operazioni previste sulle particelle indicate in domanda;
- j) a estirpare il vigneto oggetto di reimpianto anticipato entro la terza campagna successiva a quella di riferimento (Azione 1 a - reimpianto anticipato);
- k) a reimpiantare e/o sovrainnestare su una superficie di categoria pari o superiore a quella estirpata;
- l) a concludere, nel caso di richiesta di liquidazione dell'aiuto a collaudo, tutte le azioni previste, entro il 15 aprile dell'anno successivo alla presentazione della domanda di aiuto, dandone comunicazione alla Provincia entro il 31 maggio successivo;
- m) a rispettare gli impegni di condizionalità dell'azienda per i tre anni successivi al pagamento dell'aiuto;
- n) a non aumentare le rese in caso di utilizzo dei diritti sulla superficie irrigua;
- o) a richiedere il nulla osta all'estirpazione al CAA delegato attraverso una domanda di variazione del potenziale vitivinicolo;
- p) a comunicare tempestivamente alla Provincia eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda.

Inoltre il beneficiario dichiara:

- a) che quanto esposto nella domanda di aiuto risponde al vero, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
- b) di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente (art. 76 del DPR n° 445 del 28 dicembre 2000).

Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti dal beneficiario comporta la decadenza parziale o totale dell'aiuto.

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

6.1 Istruttoria tecnico/amministrativa

Il controllo amministrativo viene eseguito dalla Provincia secondo quanto indicato nella parte generale del presente manuale; al termine delle verifiche il funzionario istruttore compila il verbale di ammissibilità e la relativa check-list.

6.2 Comunicazione esito dell'istruttoria

Alla chiusura dei termini di presentazione delle domande e delle eventuali varianti, la DGA definisce, entro il 31 dicembre, il contributo/ha ed il riparto finanziario provinciale.

Le Province comunicano l'esito dell'istruttoria entro il 1° marzo dell'anno successivo alla presentazione della domanda.

6.3 Approvazione graduatoria

Le Province approvano le graduatorie entro il 1° aprile dell'anno successivo alla presentazione della domanda, con le modalità indicate nella parte generale del presente manuale.

Le Amministrazioni provinciali, nel rispetto della graduatoria approvata, ammettono a finanziamento i beneficiari nel limite degli importi assegnati dalla DGA alla Provincia con il decreto di riparto approvato.

Le Province informano OPR dell'ammontare delle eventuali economie verificatesi a seguito di:

1. rinunce;
2. impossibilità di utilizzare l'intero budget assegnato per insufficienza di domande;
3. impossibilità di finanziare parzialmente l'ultima domanda utile in graduatoria.

OPR Lombardia provvederà alla redistribuzione delle eventuali economie di spesa, nel rispetto delle graduatorie approvate, al fine di procedere al pagamento di domande per l'intero importo ammissibile dandone comunicazione alle Amministrazioni provinciali.

La Provincia, a seguito della pubblicazione della graduatoria, entro il 15 di aprile comunica ai beneficiari l'ammissione a finanziamento e richiede:

1. ai beneficiari che percepiscono l'aiuto in forma anticipata:
 - la garanzia fideiussoria pari al 120% dell'aiuto concesso (modello 2);
 - l'autodichiarazione attestante l'inizio lavori;
2. ai beneficiari che percepiscono l'aiuto a saldo:
 - la comunicazione della conclusione delle opere;
 - la presentazione delle fatture in originale.
3. la certificazione antimafia⁴ nel caso in cui il contributo concesso sia superiore a € 154.937,07.

I beneficiari sono tenuti a fornire all'amministrazione provinciale entro il 31 maggio la documentazione richiesta.

7. CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

Tutte le Azioni finanziate per una campagna devono essere concluse entro la seconda campagna successiva a quella di riferimento.

Per l'Azione 1 a(reimpianto anticipato), è autorizzata la presenza di viti vecchie e di viti nuove per un periodo massimo di tre campagne successive a quella di riferimento.

La deroga ai vincoli inerenti alla tempistica prevista per la conclusione delle opere può essere concessa, previa autorizzazione di OPR, nei seguenti casi:

⁴ La normativa in vigore prevede che, per poter erogare aiuti superiori a 154.937,07 euro, la Provincia deve acquisire dalla prefettura competente la certificazione antimafia avente data di rilascio non antecedente a 6 mesi rispetto alla data di richiesta di erogazione del contributo.

L'acquisizione della certificazione antimafia compete alla Provincia che a tal fine deve:

- richiedere al beneficiario il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (di cui all'art.6 DPR 252/1998) recante la dicitura antimafia (art.9 DPR 252/1998) per la verifica dell'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o divieto previste dall'art.10 della L.575/1965. Il certificato camerale deve essere in corso di validità alla data di presentazione della richiesta di informazioni ovvero la dichiarazione sostitutiva avente per oggetto la relativa visura camerale. (modello 7);
- richiedere alla Prefettura competente, anche tramite il beneficiario stesso, il rilascio dell'informativa del prefetto (ai sensi dell'art.10 del DPR 252/98 – art. 4 del D.Lgs. 490/1994) allegando alla richiesta il certificato camerale ovvero la dichiarazione sostitutiva di cui sopra.

L'originale dell'informativa del prefetto dovrà essere allegato all'elenco di liquidazione relativo trasmesso ad OPR.

Nel caso in cui siano decorsi i termini per il rilascio dell'informativa, di cui al DPR 252/98 art. 11 comma 2, all'elenco di liquidazione dovrà essere allegata copia della richiesta inviata alla Prefettura, con relativa cartolina dalla quale è rilevabile la data di ricevimento.

- le superfici interessate siano comprese in zone che hanno subito una calamità naturale o eventi assimilabili riconosciuti dalle autorità competenti;
- l'Osservatorio regionale per le malattie delle piante attesti problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscano la realizzazione delle misure previste.⁵

8. LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

L'aiuto è concesso su base forfettaria e comprende:

- il mancato reddito, qualora previsto;
- i lavori agronomici effettuati direttamente dal beneficiario;
- gli importi giustificati con fattura che possono essere complessivamente inferiori al contributo concesso.

Per quanto riguarda le fatture si evidenzia che:

- devono essere presenti al momento del controllo;
- devono essere conservate per 5 anni a cura del beneficiario;
- devono riportare una data successiva alla data di presentazione di domanda con esito positivo di ricevibilità. Non sono pertanto ammesse a rendicontazione le spese sostenute prima di tale data.

In ogni caso devono essere presenti al momento del controllo le fatture di acquisto delle barbatelle, munite del relativo certificato fitosanitario e dell'eventuale documentazione relativa all'utilizzo di materiale di propagazione termotrattato e le fatture inerenti a ogni altro materiale eventualmente acquistato (pali, fili, ecc.).

L'aiuto alla riconversione o ristrutturazione di un vigneto è concesso per ogni ettaro, o frazione di ettaro, oggetto di una specifica Azione ammessa a finanziamento, secondo quanto disposto dal PRRV regionale.

8.1 Modalità di calcolo dell'aiuto

Sulla base dell'aiuto medio regionale per ettaro del sostegno stabilito dal MIPAAF, la DG Agricoltura stabilisce l'importo concedibile per ogni singola azione e per zona.

L'aiuto è concesso in misura non superiore al 50% dei costi (spese per l'acquisto del materiale e lavori in economia).

L'indennizzo per le perdite di reddito è corrisposto, ove previsto, nella misura massima di euro 860,00/ha.

8.2 Modalità di liquidazione

La liquidazione dell'aiuto può avvenire con una delle seguenti modalità:

1. aiuto a saldo;
2. aiuto anticipato.

8.2.1 Liquidazione dell'aiuto in forma anticipata

La liquidazione dell'aiuto in forma anticipata, pari al 100% del contributo ammesso, è effettuata a condizione che il beneficiario presenti un'autodichiarazione di avvenuto avvio dei lavori e presenti

⁵ (cfr. art. 9 del Reg. (CE) 555/08)

una garanzia fideiussoria a favore di OPR pari al 120% del contributo di durata pari al periodo concesso per la realizzazione delle azioni approvate, maggiorato di tre rinnovi semestrali.

Fideiussione

La fideiussione (modello I), normalmente stipulata presso filiali o agenzie, deve essere corredata della conferma di validità (modello II) effettuata dalle sedi centrali delle rispettive Compagnie Assicuratrici o Istituti Bancari.

Non è necessario richiedere la suddetta conferma, qualora la polizza sia emessa direttamente dalla sede centrale dell'ente garante o da una filiale dello stesso ente (di norma un istituto bancario) con poteri analoghi a quello della sede centrale.

La conferma della validità della polizza, redatta dall'ufficio dell'Ente garante autorizzato all'emissione delle validazioni, dovrà essere inviata in originale o a mezzo fax alla Provincia richiedente.

Alla conferma di validità e ad eventuali procure/deleghe, nel caso in cui esse non siano in originale, dovrà essere allegata copia del documento di identità del firmatario.

OPR Lombardia non procederà alla liquidazione in mancanza di tale conferma.

8.2.2 Liquidazione dell'aiuto a saldo

La liquidazione dell'aiuto a saldo è pari al 100% del contributo concesso, a condizione che il beneficiario abbia attuato tutte le misure e inviato la relativa richiesta di controllo in loco da parte della Provincia (comprensiva di fatture) e che la Provincia abbia provveduto a tale controllo finale.

8.3 Elenchi di liquidazione

Gli elenchi con le proposte di liquidazione sono redatti ed approvati dalle Province.

L'elenco dei beneficiari ammissibili deve essere distinto in due sezioni:

1. elenco dei beneficiari che chiedono l'aiuto in forma anticipata con presentazione della relativa garanzia fideiussoria;
2. elenco dei beneficiari che chiedono l'aiuto a saldo.

Gli elenchi di liquidazione sono prodotti tramite ELEPAG, che estrae tutte le informazioni relative ai beneficiari presenti a sistema.

Una volta compilati in ELEPAG, gli elenchi sono stampati, firmati ed inviati, in copia cartacea, all'OPR, fino a che non sarà implementata a SIARL la firma digitale.

Gli elenchi delle proposte di liquidazione devono riportare a piè di pagina:

- timbro recante la dicitura "Visto si liquidi";
- timbro e firma del dirigente responsabile.

Gli elenchi devono essere corredata da:

- report di accompagnamento dell'elenco di liquidazione generato da ELEPAG;
- per gli aiuti in forma anticipata, originale della polizza fideiussoria (modello I) intestata all'Organismo Pagatore Regionale;
- originale o fax della conferma di validità della polizza fideiussoria (modello II) a cui deve essere allegata la copia di un documento di identità del firmatario della conferma stessa;
- originale del certificato antimafia se necessario.

Le Province sono tenute a inviare a OPR gli elenchi relativi alle proposte di liquidazione dei beneficiari inseriti nella graduatoria entro il:

- 30 giugno di ogni anno per gli aiuti erogati in forma anticipata,
- 1° settembre di ogni anno per gli aiuti erogati a saldo.

L'invio degli elenchi di liquidazione è effettuato in modo informatico, a cui deve seguire entro 5 giorni lavorativi l'invio dell'elenco cartaceo.

Una copia dell'elenco cartaceo deve rimanere presso la Provincia.

8.4 Liquidazione dell'aiuto

La liquidazione degli aiuti è effettuata da OPR in base agli elenchi con le proposte di liquidazione inviate dalle Province e in base al budget finanziario assegnato alla Lombardia, secondo le ripartizioni provinciali effettuate dalla DGA.

La liquidazione dei beneficiari inseriti nell'elenco di liquidazione è effettuata entro il 15 ottobre.

CRONOPROGRAMMA PIANO DI RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI

<i>Fasi</i>	<i>Descrizione delle fasi</i>	<i>Soggetto responsabile</i>	<i>Tempistiche</i>
Compilazione delle domande	Compilazione a SIARL delle domande, stampa della copia cartacea e firma da parte del beneficiario	Beneficiario	Dal 15/03 al 15/11 (n)
	Eventuale presentazione di varianti		Dal 15/11 al 15/12 (n)
Riparto delle risorse	Definizione del contributo/ha e del riparto finanziario provinciale	DG Agricoltura	Dal 15/12 al 31/12 (n)
Istruttoria tecnico amministrativa	Esecuzione dell'istruttoria tecnico amministrativa	Provincia	Dal 15/12 (n) al 28/02 (n+1)
Definizione esito	Comunicazione a beneficiari	Provincia	Entro il 01/03 (n+1)
	Predisposizione delle graduatorie ed invio ad OPR	Provincia	Entro il 01/04 (n+1)
	Presentazione della documentazione aggiuntiva per il pagamento	Beneficiario	Entro il 31/05 (n+1)
Effettuazione degli interventi	Conclusione degli interventi entro la 2° campagna successiva a quella della graduatoria	Beneficiario	dalla domanda al 31/07 (n+3)
	Conclusione, nel caso di richiesta di liquidazione dell'aiuto a collaudo, di tutte le azioni previste, entro il 15 aprile dell'anno successivo alla presentazione della domanda di aiuto	Beneficiario	dalla domanda al 15/04 (n+1)
	Az. 1 - estirpazione del vigneto	Beneficiario	Dal 01/02 al 31/12 (n+1)
	Az. 1 a - impianto del vigneto	Beneficiario	dalla domanda al 31/12 (n+1)
	Az. 1 a - conclusione degli interventi	Beneficiario	Entro il 31/07 (n+4)
Controlli in loco prima dell'estirpazione	Solo per Az. 1 - per verifica dell'esistenza del vigneto (5% delle domande)	Provincia	Dal 01/01 al 31/01 (n+1)
Controlli in loco intermedi	Azione 1: verifica dell'effettiva estirpazione e successiva emissione del diritto (100% delle domande)	Provincia	Dal 01/02 al 31/12 (n+1)
	Azione 1 a: verifica dell'effettivo impianto del vigneto entro il 31/12 dell'anno di approvazione della graduatoria (100% delle domande.)	Provincia	Dal 01/01 al 31/12 (n+1)
Controlli in loco finali	Azione 1 a- verifica dell'effettiva estirpazione (100% delle domande)	Provincia	Entro il 31/07 (n+4)
Controlli in loco dopo la conclusione degli interventi	Controllo a seguito della conclusione dei lavori (100% delle domande)	Provincia	Entro 60 gg dalla conclusione dei lavori
Predisposizione dei pagamenti	Elenchi di liquidazione inviati ad OPR nel caso di ANTICIPO	Provincia	Dal 31/05 al 30/06 (n+1)
	Elenchi di liquidazione inviati ad OPR nel caso di SALDO	Provincia	Dal 31/05 al 01/09 (n+1)
	Pagamento degli elenchi	OPR	Entro il 15/10

ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DEI VIGNETI

9. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'aiuto all'estirpazione si inserisce nel quadro di azioni previste dalla riforma dell'OCM vitivinicolo e ha come obiettivo l'incentivazione all'abbandono di quelle superfici vitate per cui non sussistono le condizioni di adeguamento al mercato.

L'aiuto è pertanto finalizzato a incentivare i viticoltori affinché estirpino le superfici vitate caratterizzate da una elevata resa e per produzioni che potrebbero essere destinate alla distillazione o che comunque non hanno un mercato certo di collocazione.

9.1 Esclusione di alcune zone dal regime di aiuti

La Commissione ha previsto la possibilità di escludere dal regime di estirpazione alcune aree di particolare valore paesaggistico, di montagna, terrazzate e in forte pendenza, al fine di salvaguardare tali zone dall'abbandono e di incentivarne contemporaneamente il mantenimento delle produzioni di elevata qualità e lo sviluppo socio-economico.

Tali zone sono state individuate con Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2008 n. 8/7949.

9.2 Accesso al regime di sostegno diretto nella PAC

Ai conduttori che accedono al regime di aiuti per l'estirpazione volontaria di vigneti saranno assegnati, nell'anno successivo all'estirpazione, diritti all'aiuto pari al numero di ettari per i quali hanno ricevuto un premio di estirpazione. Il valore unitario di tali diritti all'aiuto è pari alla media regionale del valore dei diritti all'aiuto nella Regione Lombardia. Tuttavia il valore unitario di tali titoli non può superare euro 350/ha.

10. CONDIZIONI DI ACCESSO AL REGIME DI AIUTI

L'accesso al regime di aiuti è volontario e si applica per tre campagne: 2008/09, 2009/10 e 2010/11. L'aiuto è maggiore per i produttori che accedono all'aiuto nella prima campagna e decresce progressivamente nelle rimanenti due.

L'aiuto concesso per l'estirpazione della superficie ammessa è erogato per una sola campagna.

I conduttori di superfici vitate della Lombardia che hanno lo schedario vitivinicolo aggiornato nel proprio fascicolo possono richiedere l'aiuto, purché le superfici oggetto di aiuto soddisfino alle seguenti condizioni:

- siano coltivate con vigneti con varietà di vite per uva da vino coltivabili nel territorio della Regione Lombardia, come riportato nell'allegato al DDG della DG Agricoltura n. 10389 del 21/09/07;
- non abbiano beneficiato di premi, nelle ultime 10 campagne, per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti ai sensi dei Regg. 1493/99 e 491/09 o per la misura U, azioni 2 e 3 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia;
- non abbiano beneficiato di premi istituiti da altre OCM (per esempio ortofrutta) nelle ultime 5 campagne;
- non siano state impiantate in violazione alla normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti illegali (a meno che non siano state regolarizzate);
- siano state correttamente coltivate nelle 2 ultime campagne precedenti l'entrata in vigore del Regolamento 479/08 (2005/06 e 2006/07) e le tre campagne viticole precedenti l'estirpazione;

- abbiano una superficie minima pari o superiore a 0,3 ettari.

11. SUPERFICIE RICHIEDIBILE A PREMIO IN DOMANDA

La superficie di riferimento per la presentazione della domanda è quella riportata nello schedario vitivinicolo presente nel fascicolo a SIARL del produttore.

Ai sensi di quanto disposto dall' articolo 75 del Reg. (CE) n. 555/08, il premio è corrisposto per una superficie calcolata secondo il metodo della superficie eleggibile (cfr capitolo 28).

La superficie oggetto di aiuto ammessa in domanda in base ai dati dell'inventario regionale potrà subire una decurtazione in base alla misurazione effettuata secondo la definizione sopra menzionata.

L'aiuto sarà calcolato in base alla superficie misurata precedentemente all'estirpazione tramite controllo in loco ovvero tramite misurazione a GIS, secondo quanto riportato nella parte generale del presente manuale.

Pertanto l'eventuale difformità di superficie, generata da sistemi di misurazione diversi tra lo schedario vitivinicolo e la superficie a premio, non produrrà alcuna riduzione o esclusione dal regime di aiuti.

12. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di aiuto all'estirpazione deve essere presentata alla Provincia unicamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente a SIARL, direttamente dal beneficiario, da un suo delegato o tramite il CAA delegato alla tenuta del fascicolo aziendale.

12.1 Avvio del procedimento

Le domande devono essere presentate dal **15 di luglio al 15 di settembre di ogni anno**.

La competenza territoriale della Provincia viene individuata in funzione della localizzazione territoriale della quota prevalente di superficie aziendale interessata dall'intervento.

Le aziende che conducono superfici vitate in più Regioni, devono presentare una specifica domanda per ogni Regione di competenza.

Con l'invio telematico della domanda il sistema informativo attribuisce un numero univoco di identificazione. La domanda deve essere stampata e firmata in originale dal beneficiario. Sulla copia cartacea della domanda il sistema riporta l'ora, la data e il numero di domanda unico e progressivo che vale anche come numero di protocollo. Con l'attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo, comprovato dalla ricevuta rilasciata dal SIARL al richiedente, che vale come avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Con l'avvio del procedimento deve essere comunicato, il responsabile del procedimento. Tale informazione può essere effettuata contestualmente alla prima comunicazione prevista dal procedimento amministrativo e comunque nel più breve tempo possibile.

La copia cartacea della domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere consegnata alla Provincia entro 10 giorni continuativi dalla chiusura del bando, pena l'irricevibilità della domanda stessa.

Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Al momento della presentazione della domanda il beneficiario è tenuto a indicare i mappali sui quali chiede l'aiuto per l'estirpazione.

Inoltre il beneficiario allega:

1. fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. documentazione relativa a eventuali cause di forza maggiore;
3. assenso della proprietà, nel caso in cui il contratto d'affitto lo preveda.

Il documento attestante l'assenso della proprietà (Modello 3) deve essere sottoscritto dalle parti (conduttore e proprietario) debitamente datato, accompagnato dalla fotocopia di un documento di identità e conservato nel fascicolo di domanda.

12.2 Controllo di ricevibilità

La domanda di aiuto può essere chiusa ed elaborata solo se non presenta anomalie rispetto ai dati contenuti nel fascicolo aziendale, secondo quanto disposto dal "Manuale OPR di aggiornamento dell'inventario".

Il SIARL effettua una verifica di ammissibilità della domanda al regime di aiuti sulla completezza e correttezza della domanda presentata in merito a:

- anagrafica del beneficiario;
- ammissibilità delle superfici richieste.

Se il SIARL non segnala anomalie la domanda è considerata ricevibile ai fini dell'ammissione al regime di aiuti.

Se i dati presenti nella domanda di aiuto non corrispondono ai dati presenti nell'inventario, il Sistema non permette l'inoltro della domanda. In questo caso è necessario procedere alla risoluzione delle anomalie segnalate tramite l'Aggiornamento d'ufficio del Fascicolo Aziendale e dell'inventario vitivinicolo secondo quanto disposto dal Manuale OPR di aggiornamento dell'inventario.

Nel caso in cui la documentazione risultasse incompleta o affetta da errore sanabile, la Provincia, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241, richiede all'interessato le integrazioni o le correzioni necessarie. Tali correzioni o integrazioni devono pervenire alla Provincia entro 10 giorni continuativi dal ricevimento della richiesta.

La mancata presentazione della documentazione integrativa di cui al precedente punto comporta l'automatica esclusione dal regime di aiuti.

12.3 Impegni del richiedente

Il beneficiario si impegna:

1. a estirpare il vigneto solo dopo l'avvenuta comunicazione di ammissione all'aiuto;
2. a estirpare il vigneto entro il 31 maggio dell'anno successivo all'inoltro della domanda;
3. a rispettare le regole della condizionalità su tutta l'azienda nel corso dei tre anni solari successivi alla riscossione dell'aiuto;
4. a coltivare correttamente le superfici oggetto di aiuto fino all'estirpazione delle stesse.

Inoltre il beneficiario dichiara:

- a) di non aver beneficiato, per le superfici oggetto di domanda di estirpazione, di premi, nelle ultime 10 campagne antecedenti la presentazione della domanda, per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti ai sensi dei Regg. 1493/99 e 491/09 o per la misura U, azioni 2 e 3 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia;
- b) di non aver beneficiato di aiuti relativi a altre OCM per le superfici oggetto di domanda di estirpazione nel corso delle ultime 5 campagne antecedenti la presentazione della domanda;

- c) che la superficie oggetto di domanda non è stata impiantata in violazione alle disposizioni comunitarie (fatto salvo il caso in cui il beneficiario non abbia adempiuto agli obblighi della regolarizzazione secondo quanto stabilito dalla normativa regionale di riferimento);
- d) che le superfici oggetto di domanda di estirpazione sono state impiantate con varietà classificate come uva da vino e correttamente coltivate nelle campagne 2005/2006-2006/07 e nelle tre campagne antecedenti l'estirpazione.
- e) che le superfici oggetto di estirpazione riguardano:
 - tutta la superficie vitata aziendale,⁶
 - parte della superficie vitata aziendale;
- f) se sussistono cause di forza maggiore per una o più campagne⁷;
- g) se le superfici oggetto di domanda sono state oggetto di cessione ereditaria durante le campagne di riferimento;
- h) se le superfici sono state oggetto di acquisizione durante le campagne di riferimento;
- i) di aver preso atto delle condizioni e degli obblighi specifici che assume a proprio carico;
- j) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per accedere al regime di aiuto all'estirpazione;
- k) di non aver presentato una domanda di estirpazione quale variazione del potenziale per le stesse particelle oggetto di domanda di estirpazione a premio;
- l) di accettare sin da ora eventuali modifiche al regime di cui al Reg (CE) 491/09, introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitari e/o nazionali, anche in materia di controlli e sanzioni;
- m) di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nelle normative comunitarie, nazionali e regionali;
- n) che le autorità competenti avranno accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti, agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli.

Inoltre il beneficiario dichiara:

- a) che quanto esposto nella domanda di aiuto risponde al vero, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
- b) di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.

13. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

13.1 Istruttoria tecnico/amministrativa

Il controllo amministrativo viene eseguito dalla Provincia secondo quanto indicato nella parte generale del presente manuale; al termine delle verifiche il funzionario istruttore compila il verbale di ammissibilità e la relativa check-list.

⁶La superficie vitata aziendale è rappresentata dall'insieme delle superfici vitate condotte dal richiedente sull'intero territorio nazionale.

⁷In ogni caso devono essere rispettati i seguenti vincoli:

- presenza di un nesso tra evento eccezionale e minore resa nella campagna considerata;
- documentazione inerente all'evento;
- terziarietà del conduttore rispetto all'evento (indipendenza della volontà del conduttore).

Al termine dell'istruttoria la Provincia redige l'elenco delle domande ammissibili e lo invia, entro il 10 ottobre, ad OPR che, ai sensi dell'art. 85 vices del Reg. CE 491/09 è tenuto a sua volta a trasmettere ad AGEA entro il 15 ottobre.

13.2 Graduatoria

Nel caso in cui la Commissione Europea verifichi che gli importi richiesti dai beneficiari di tutti gli Stati membri superano la dotazione di bilancio fissata per ogni campagna, entro il 15 novembre fissa una percentuale unica di accettazione degli importi delle domanda.

Pertanto in presenza di risorse inferiori alle richieste saranno ammesse a finanziamento le domande, fino al raggiungimento del plafond nazionale, sulla base di una graduatoria nazionale di priorità redatta in base ai punteggi stabiliti nella tabella di seguito riportata.

Criteri	Punteggio
Estirpazione di tutta la superficie vitata aziendale	10
Beneficiari con età superiore a 60 anni (*)	3
Beneficiari con età compresa fra 55 e 60 anni (*)	2

(*)Nel caso di società l'età presa in considerazione è quella del contitolare/rappresentante legale di età superiore.

A parità di punteggio è favorito il richiedente di età maggiore.

13.3 Ammissione al finanziamento

Entro il 1° febbraio la Provincia competente comunica ai beneficiari e a OPR l'ammissione al premio con le relative superfici e l'importo concesso o l'eventuale esclusione, con le relative motivazioni.

14. CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

Ricevuta la comunicazione di ammissione al premio il beneficiario è tenuto a estirpare la relativa superficie vitata improrogabilmente entro il 31 maggio e a darne comunicazione alla Provincia, tramite il CAA, entro 7 giorni dall'effettuazione della stessa.

15. LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

15.1 Elenchi di liquidazione

La liquidazione degli aiuti ai beneficiari è effettuata dall'OPR sulla base della graduatoria nazionale e degli esiti dei controlli in loco effettuati dalle Province entro il 31 luglio.

15.2 Modalità di liquidazione

La liquidazione degli aiuti è effettuata da OPR entro il 15 ottobre di ogni anno.

15.3 Calcolo dell'Aiuto

L'aiuto previsto per l'estirpazione dei vigneti è determinato in base alla resa media per ettaro della superficie complessiva dell'azienda vitivinicola, secondo quanto riportato nella Tabella I.

Tabella I

Resa storica per ettaro (hl)	Premio (€/ha)		
	domande accolte campagna 2008/09	domande accolte campagna 2009/10	domande accolte campagna 2010/11
(1)	(2)	(3)	(4)
≤20	1 740	1 595	1 450
da >20 a ≤30	4 080	3 740	3 400
da >30 a ≤40	5 040	4 620	4 200
da >40 a ≤50	5 520	5 060	4 600
da >50 a ≤90	7 560	6 930	6 300
da >90 a ≤130	10 320	9 460	8 600
da >130 a ≤160	13 320	12 210	11 100
>160	14 760	13 530	12 300

Al fine di verificare la corretta coltivazione del vigneto e al fine di calcolare le rese medie delle 5 campagne comprese tra la campagna 2003/04 e la campagna 2007/08, il beneficiario deve aver presentato le denunce di produzione (ai sensi del Reg. (Ce) n. 1282/2001) dell'azienda in conduzione per tutte 5 le campagne di riferimento.

Per i soci delle cantine sociali i dati di raccolta possono essere quelli dei modelli F2 allegati alla denuncia di produzione delle cantine sociali.

I dati per il calcolo sono tratti dal Quadro C (Sez. I – Raccolta uve) e dal Quadro G (Sez. I – Coefficiente ottenuto nella trasformazione dell'uva in vino) della dichiarazione vitivinicola.

Quadro C DATI RELATIVI ALLA RACCOLTA DELLE UVE

Sez. I – Raccolta uve

UVE PROVENIENTI DA VIGNETI PER:		UVA RACCOLTA				DESTINAZIONE DELL'UVA RACCOLTA		
COD	DESCRIZIONE	1 BIANCHE 100 KG	2 NERE 100 KG	3 (1+2) TOTALE 100 KG	4 SUPERFICIE 0.00.00	5 VINIFICAZIONE IN PROPRIO 100 KG(*)	6 CESSIONE 100 KG	7 ALTRE DESTINAZIONI 100 KG
C1	Vino							
C2	Vino con indicazione della varietà di uva							
C3	Vino IGP							
C4	Vino (supero di campagna)							
C5	Vino con indicazione di varietà di uva (supero di campagna)							
C6	Vino DOP (esclusi superi di rigo C4 e C5)							
C7	TOTALE (C1+C2+C3+C4+C5+C6)							

(*) il quantitativo di uve dichiarato a vinificazione in proprio è destinato a produzione di vino per un massimo di 10 HI

QUADRO G - DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VINIFICAZIONE

SEZ. I (Coefficiente ottenuto nella trasformazione dell'uva in vino, ad esclusione del volume dei m.c. e m.c.r. utilizzati e ottenuti)

		HL/100 KG
G1	Coefficiente ottenuto per il vino	
G2	Coefficiente ottenuto per il vino DOP	

Si procede nel seguente modo:

1) Calcolo della resa di campagna (produzione di uva per ettaro) per le cinque campagne dal 2003/2004 al 2007/2008 dal Quadro C :

Sommatoria delle uve (C1 totale + C2 totale + C3 totale + C4 totale + C5 totale + C6 totale) diviso sommatoria della superficie di raccolta (C1-superficie+C2 superficie + C3 superficie+C6 superficie)

2) Calcolo del coefficiente di trasformazione: si calcola poi il coefficiente medio di trasformazione di uva in vino delle ultime tre campagne. Per tale calcolo si utilizza il campo G1-1 del Quadro G (in sua assenza si utilizza il coefficiente G2-1 dei vini DOP).

3) Calcola della resa in vino per campagna: la resa di campagna di ciascun anno dal 2003/2004 al 2007/2008 sopra detta (quindi anche delle 2 annualità più vecchie) viene moltiplicata per il coefficiente medio di trasformazione di uva in vino.

Nel caso delle dichiarazioni sostitutive di raccolta presentate dai soci stabili di cantine sociali si considera il coefficiente medio delle ultime tre campagne della cantina. Se non sono presenti i coefficienti di trasformazione si usa il coefficiente medio delle ultime tre campagne della Regione Lombardia. (come previsto dal DM per l'aiuto in oggetto per le aziende che non vinificano, ma che cedono le uve) .

4) Calcolo della resa media: ottenute le 5 rese annuali di vino per ettaro si procede al calcolo della resa media aziendale con il calcolo sotto riportato.

Si esclude la resa più alta e la più bassa e si calcola la resa storica aziendale di vino per ettaro = $(R1 + R2 + R3) / 3$.

Precisazioni:

Coefficiente di trasformazione

Qualora il coefficiente di trasformazione dichiarato in G1 non sia compreso nel range 60% - 85% (estremi inclusi) , si ricorre al coefficiente G2, se presente, e con lo stesso controllo di range, altrimenti si supplisce con il coefficiente regionale calcolato.

Quantità di uve raccolte e/o superfici di raccolta

Qualora i dati presenti non consentano il calcolo, o conducono ad un valore inammissibile di resa di vendemmia (inferiore a 10 o maggiore di 500 q.li per ettaro), si utilizzano le rese regionali calcolate. Valori inferiori o superiori sono ritenuti inattendibili.

Casi particolari

1) Presenza di due o più dichiarazioni di raccolta in una annualità

Il caso si verifica normalmente nelle situazioni di aziende con vigneti in più Province (ubicate nella stessa Regione o anche in Regioni differenti) che sono tenute a presentare una dichiarazione di raccolta per ciascuna Provincia.

La resa aziendale di vino per l'annualità con più dichiarazioni si calcola come segue: si sommano tutte le uve raccolte dichiarate e le si divide per la sommatoria di tutte le superfici di raccolta (ottenendo la resa di campagna media dell'annualità).

Anche per il calcolo del coefficiente medio di trasformazione delle ultime tre campagne si calcola un coefficiente dell'anno con più dichiarazioni come media aritmetica dei coefficienti dichiarati nelle dichiarazioni dell'anno.

Si sottolinea che si intende ottenere un'unica resa aziendale di vino per ettaro anche se le dichiarazioni interessano due o più Regioni. La resa ottenuta verrà applicata a tutte le domande di estirpazione presentate in Regioni diverse.

2) Presenza di cause di forza maggiore (CFM)

In questi casi per il calcolo della resa media aziendale, il conduttore ha il diritto di chiedere che la resa storica sia fissata in base alle rese medie delle campagne viticole non colpite da eventi di forza maggiore. Quindi per il calcolo della resa non si escludono le campagne con la resa più alta e più bassa, ma quelle interessate da cause di forza maggiore (CFM).

A seconda del numero di annualità escluse per CFM dal computo si procede come segue:

- 1 annualità con CFM – vale per l'esclusione dell'anno con resa minore (delle 4 residue si esclude la maggiore e si procede normalmente);
- 2, 3 e 4 annualità con CFM – la media viene fatta sulle annualità residue;
- 5 annualità con CFM – la media viene fatta comunque su 3 annualità, si supplisce con le rese regionali medie annuali (scartata la più alta e la più bassa).

3) Presenza di errori nelle dichiarazioni di raccolta

L'eventuale correzione del dato dichiarato è ammessa solo nel caso in cui la dichiarazione sia stata presentata su supporto cartaceo e il dichiarante dimostri che l'errore dipende da errata trasposizione del dato dichiarato sul supporto informatico.

4) Acquisizione di superfici

Nel caso in cui il produttore non abbia condotto in maniera continuativa le superfici oggetto di richiesta di estirpazione nel quinquennio di riferimento la corretta coltivazione delle superfici oggetto di domanda di estirpazione deve comunque essere comprovata da parte di altro conduttore.

Quindi deve essere presente la dichiarazione di raccolta del conduttore precedente. La resa da prendere in considerazione in questo caso può essere quella media regionale di riferimento per le campagne interessate.

5) Superfici oggetto di successione ereditaria

Nel caso in cui non siano presenti le dichiarazioni di produzione del beneficiario per una o più campagne di riferimento a causa di successione ereditaria della superficie per causa di decesso del conduttore, è possibile fare riferimento alle rese aziendali, indicando in domanda il CUAA del precedente conduttore.

CRONOPROGRAMMA ESTIRPAZIONE VOLONTARIA			
Fasi	Descrizione delle fasi	Soggetto responsabile	Tempistiche
Compilazione delle domande	Compilazione a SIARL delle domande, stampa della copia cartacea e firma da parte del beneficiario	Beneficiario	Dal 15/07 al 15/09
Istruttoria tecnico-amministrativa e ammissibilità delle domande	Esecuzione dell'istruttoria tecnico amministrativa	Provincia	dal 15/09 al 10/10
	Redazione verbali di istruttoria		
	Invio elenco domande ammissibili ad OPR		
Invio dati ad AGEA	Domande ammissibili	OPR	Entro il 15/10
Accettazione domande	Comunicazione elenco delle domande ammesse	AGEA	Entro il 15/11
	Controlli prima dell'estirpazione	Provincia	Entro il 31/01
	Comunicazione a beneficiari e OPR dell'esito dell'istruttoria	Provincia	Entro il 01/02
Effettuazione della estirpazione	il beneficiario è tenuto a estirpare la relativa superficie vitata e a darne comunicazione alla Provincia, tramite il CAA, entro 7 giorni dall'effettuazione della stessa.	Beneficiario	Dal 01/02 al 31/05
Controlli in loco	Verifica dell'effettiva esecuzione dell'estirpazione	Provincia	Dal 31/05 al 31/07
Pagamenti	Pagamento degli elenchi	OPR	Entro il 15/10

VENDEMMIA VERDE

16. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regime di aiuti ha come obiettivo quello di ripristinare l'equilibrio tra l'offerta e la domanda e per evitare crisi di mercato attraverso la distruzione totale o l'eliminazione totale dei grappoli non ancora giunti a maturazione.

La misura si applica alle unità vitate che producono uva da vino sull'intero territorio regionale, a partire dalla campagna 2009/2010 fino alla campagna 2012/13.

Ogni anno, entro il 10 maggio, tenuto conto delle proposte delle Regioni interessate e della situazione del mercato, il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) dispone, con apposito decreto, l'attivazione della misura per la campagna in corso.

17. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

La "vendemmia verde" consiste nella distruzione o eliminazione totale dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della intera unità vitata.

I metodi da attuare per l'eliminazione dei grappoli sono:

- manuale;
- meccanico;
- chimico.

Ogni anno la DG Agricoltura, sentito il MiPAAF, stabilisce quali metodi sono ritenuti ammissibili.

18. CONDIZIONI DI ACCESSO AL REGIME DI AIUTI

L'aiuto è concesso in forma forfettaria comprensiva di un importo che non può superare il 50% dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa.

18.1 Requisiti di accesso

Per accedere al regime di aiuti il beneficiario deve possedere i seguenti requisiti:

1. le unità vitate oggetto della richiesta di aiuto devono essere regolarmente iscritte nell'inventario regionale delle superfici vitate presente a SIARL;
2. la richiesta di aiuto deve riguardare l'intera unità vitata e non una sua parte;
3. le unità vitate oggetto di aiuto devono essere in buone condizioni vegetative ed essere state impiantate da almeno quattro campagne;
4. le unità vitate oggetto di richiesta di aiuto devono essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di impianti e reimpianti. Le superfici vitate per le quali è stata attivata, ma non conclusa, la procedura di regolarizzazione, non possono essere oggetto di intervento;
5. le unità vitate oggetto di aiuto non devono aver usufruito del contributo nell'anno precedente a quello della richiesta, pertanto la vendemmia verde non può essere praticata per due anni consecutivi sulla stessa particella;
6. la vendemmia verde non può essere praticata nel caso in cui la superficie oggetto di domanda abbia beneficiato di contributi di misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lombardia di cui sia accertata l'incompatibilità;

7. per le unità vitate oggetto di aiuto deve essere stata presentata la denuncia di produzione nella campagna precedente alla presentazione della domanda e comunque entro il 15 gennaio dell'anno di presentazione della domanda⁸.

Per i soci delle cantine sociali i dati di raccolta possono essere quelli dei modelli F2 allegati alla denuncia di produzione delle cantine sociali.

18.2 Priorità

Sono considerate prioritarie le domande di aiuto per le superfici ricadenti nelle zone escluse dall'applicazione del regime di premi all'estirpazione, in conformità a quanto disposto nella DGR n. 8/11292 del 10/02/2010.

In caso di azienda non individuale l'età presa in considerazione è quella del contitolare/rappresentante legale di età superiore.

19. SUPERFICIE RICHIEDIBILE A PREMIO IN DOMANDA

La superficie richiesta a contributo deve corrispondere alla "superficie da inventario".

La superficie vitata presente nell'inventario vitivinicolo, realizzato in ambito SIARL, poiché tiene conto delle capezzagne, può essere diversa rispetto a quella da utilizzare per il pagamento dell'aiuto.

La superficie misurata ai fini della liquidazione del premio può risultare quindi inferiore od al massimo uguale a quella presente nell'inventario. In ogni caso il pagamento dell'aiuto sarà effettuato sulla base della misurazione effettuata durante il controllo in loco secondo quanto previsto nella parte generale del presente manuale.

La superficie minima oggetto dell'intervento di vendemmia verde ammessa al beneficio è stabilita in 0,20 ha, ad eccezione dei vigneti situati in zone terrazzate (come stabilito nella DGR n. 8/7949 del 06/08/2008 relativa a "Individuazione delle zone viticole regionali escluse dal regime di estirpazione vigneti") per cui il limite minimo è di 0,10 ha.

20. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere presentate unicamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente a SIARL direttamente dal beneficiario, o da un suo delegato, o tramite il CAA delegato alla tenuta del fascicolo aziendale.

20.1 Avvio del procedimento

Le domande devono essere presentate **entro il 22 aprile di ogni anno**.

Le domande vengono presentate a livello provinciale, ovvero la superficie dell'unità vitata per cui si richiede il contributo deve ricadere sul territorio di una sola Provincia

In ogni caso la domanda di aiuto può essere chiusa ed inviata telematicamente sul SIARL solo se non presenta anomalie rispetto ai dati contenuti nel fascicolo aziendale, secondo quanto disposto dal Manuale OPR di aggiornamento dell'inventario.

Con l'invio telematico della domanda il sistema informativo attribuisce un numero univoco di identificazione. La domanda deve essere stampata e firmata in originale dal beneficiario. Sulla copia cartacea della domanda il sistema riporta l'ora, la data e il numero di domanda unico e progressivo che vale anche come numero di protocollo. Con l'attribuzione del numero di

⁸ Art. n°18 del Reg. CE 436/2009

protocollo si avvia il procedimento amministrativo, comprovato dalla ricevuta rilasciata dal SIARL al richiedente, che vale come avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Con l'avvio del procedimento deve essere comunicato, il responsabile del procedimento. Tale informazione può essere effettuata contestualmente alla prima comunicazione prevista dal procedimento amministrativo e comunque nel più breve tempo possibile.

La copia cartacea della domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere consegnata alla Provincia entro 10 giorni continuativi dalla chiusura del bando, pena l'irricevibilità della domanda stessa.

Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Non è possibile presentare domande di variazione.

20.2 Controllo di ricevibilità

Il SIARL effettua una verifica di ammissibilità della domanda al regime di aiuti sulla completezza e correttezza della domanda presentata in merito a:

- anagrafica del beneficiario;
- ammissibilità delle superfici richieste (presenza del vigneto con l'ausilio del GIS, verifica delle anomalie quali supero catastale, supero di utilizzi, supero di conduzione);
- Verifica della presentazione della denuncia di produzione.

Se il SIARL non segnala anomalie la domanda è considerata ricevibile ai fini dell'ammissione al regime di aiuti e la data di protocollo vale quale termine per l'ammissione delle spese sostenute .

Non sono pertanto ammesse le spese sostenute prima di tale data.

20.3 Impegni del richiedente

I beneficiari si impegnano ad eliminare o distruggere tutti i grappoli dei vigneti insistenti sulle superfici oggetto di domanda di aiuto entro il 15 giugno di ogni anno.

Inoltre, i beneficiari sono tenuti a presentare le fatture relative alle operazioni di vendemmia; tali fatture dovranno essere datate successivamente alla presentazione della domanda.

21. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

21.1 Istruttoria tecnico/amministrativa

Il controllo amministrativo viene eseguito dalla Provincia secondo quanto indicato nella parte generale del presente manuale; al termine delle verifiche il funzionario istruttore compila il verbale di ammissibilità e la relativa check-list.

21.2 Comunicazione esito dell'istruttoria

Dopo la chiusura dell'istruttoria la Provincia comunica, entro il 5 maggio di ogni anno e tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i richiedenti:

- l'esito dell'istruttoria di ammissibilità;
- l'importo del contributo ritenuto ammissibile;
- la eventuale non ammissibilità all'aiuto con la motivazione dell'esclusione;
- la posizione in graduatoria.

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e la ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame. Tra la data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.

21.3 Approvazione e pubblicazione delle graduatorie

Le Province approvano le graduatorie e pubblicano entro il 15 maggio con le modalità indicate nella parte generale del presente manuale.

Le Amministrazioni provinciali, nel rispetto della graduatoria approvata, ammettono a finanziamento i beneficiari nel limite degli importi assegnati dalla DG Agricoltura alla Provincia con il decreto di riparto approvato.

Le Province informano OPR dell'ammontare delle eventuali economie verificatesi a seguito di:

1. rinunce;
2. impossibilità di utilizzare l'intero budget assegnato per insufficienza di domande;
3. impossibilità di finanziare parzialmente l'ultima domanda utile in graduatoria.

OPR Lombardia provvederà alla redistribuzione delle eventuali economie di spesa, nel rispetto delle graduatorie approvate, al fine di procedere al pagamento di domande per l'intero importo ammissibile dandone comunicazione alle Amministrazioni provinciali.

24. CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

Tutte le attività di rimozione dei grappoli devono essere concluse entro il 15 di giugno della campagna di riferimento.

In caso di danno totale o parziale subito dalle colture nella campagna in corso e precedentemente alla presentazione della domanda, a causa, in particolare, di calamità naturali (ai sensi dell'art.2, par. 8, Reg. CE n. 1857/2006), non è erogato alcun sostegno.

In caso di danno totale o parziale subito tra la data del pagamento dell'aiuto per la vendemmia verde e il periodo della vendemmia, non può essere erogata nessuna compensazione finanziaria nell'ambito dell'assicurazione del raccolto per perdite subite sulla superficie che ha già beneficiato dell'aiuto.

Il controllo in loco, effettuato sul 100% delle domande ammesse deve essere effettuato dalla Provincia nel periodo compreso fra il 15 giugno e il 31 luglio di ogni anno e prevede:

- controllo dell'avvenuta distruzione o eliminazione completa dei grappoli sulla superficie oggetto di aiuto e il metodo utilizzato;
- misurazione della superficie eleggibile;
- controllo delle fatture o, nel caso di utilizzo del metodo manuale, autocertificazione che attesti le spese relative alla manodopera.

Per quanto riguarda le fatture si evidenzia che:

- devono essere presenti al momento del controllo;
- devono riportare una data successiva alla data di presentazione di domanda con esito positivo di ricevibilità.

25. LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

25.1 Elenchi di liquidazione

Gli elenchi con le proposte di liquidazione sono redatti ed approvati dalle Province.

Gli elenchi di liquidazione sono prodotti tramite ELEPAG, che estrae tutte le informazioni relative ai beneficiari presenti a sistema.

Una volta compilati in ELEPAG gli elenchi sono stampati, firmati ed inviati, in copia cartacea, a OPR, fino a che non sarà implementata a SIARL la firma digitale.

Gli elenchi delle proposte di liquidazione devono riportare a piè di pagina:

- timbro recante la dicitura "Visto si liquidi";
- timbro e firma del dirigente responsabile.

Gli elenchi devono essere corredati da:

- report di accompagnamento dell'elenco di liquidazione generato da ELEPAG;
- originale del certificato antimafia se necessario.

Le Province sono tenute a inviare a OPR gli elenchi relativi alle proposte di liquidazione dei beneficiari inseriti nella graduatoria entro il 1° settembre di ogni anno.

L'invio degli elenchi di liquidazione è effettuato in modo informatico, a cui deve seguire entro 5 giorni lavorativi l'invio dell'elenco cartaceo.

Una copia dell'elenco cartaceo deve rimanere presso la Provincia.

25.2 Modalità di calcolo dell'aiuto

L'importo dell'aiuto, determinato dalla DG Agricoltura in conformità ai principi stabiliti dall'art. 14 del Reg. (CE) n 555/2008, tiene conto dei criteri individuati dal Comitato previsto dall'art. 7 del DM n. 9258 del 23/12/09.

25.3 Liquidazione dell'aiuto

La liquidazione degli aiuti è effettuata da OPR in base agli elenchi con le proposte di liquidazione inviate dalle Province e in base al budget finanziario assegnato alla Lombardia entro il 15 ottobre di ogni anno.

CRONOPROGRAMMA VENDEMMIA VERDE

Fasi	Descrizione delle fasi	Soggetto responsabile	Tempistiche
Compilazione delle domande	Compilazione a SIARL delle domande, stampa della copia cartacea e firma da parte del beneficiario	Beneficiario	entro il 22/04
Attivazione della misura	Tenuto conto delle proposte delle Regioni interessate e della situazione del mercato	MiPAAF	entro il 10/05
Istruttoria tecnico amministrativa	Esecuzione della istruttoria tecnico amministrativa	Provincia	entro il 05/05
Approvazione graduatoria	Invio comunicazione ai beneficiari nel limite degli importi assegnati dalla DGA alla Provincia	Province	dal 05/05 al 15/05
Effettuazione della vendemmia	Attività di rimozione dei grappoli	Beneficiario	dal 15/05 al 15/06
Controlli in loco	Verifica della completa distruzione o rimozione dei grappoli su tali vigneti e il metodo utilizzato	Provincia	dal 15/06 al 31/07
Predisposizione dei pagamenti	Invio ad OPR degli elenchi relativi alle proposte di liquidazione dei beneficiari inseriti nella graduatoria	Provincia	entro il 01/09
	Pagamento degli elenchi	OPR	entro il 15/10

REGOLE COMUNI

26. SOGGETTI COINVOLTI

- Organismo Pagatore Regionale Lombardia (OPR) in qualità di soggetto responsabile per l'autorizzazione, l'esecuzione, la contabilizzazione dei pagamenti, nonché dei controlli;
- Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia (DGA) in qualità di soggetto responsabile della programmazione nel settore vitivinicolo e del riparto finanziario delle risorse assegnate dal MiPAAF alla Regione Lombardia e del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL);
- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) in qualità di soggetto responsabile di indirizzo e coordinamento delle politiche comunitarie;
- AGEA Coordinamento, in qualità di organismo di coordinamento nazionale.

OPR in particolare ha competenza nella effettuazione dei controlli relativi al regime di aiuti finanziati dal FEAGA.

OPR può delegare talune funzioni ad altri Organismi Delegati quali le Province e i Centri di Assistenza Agricola (CAA). In particolare:

- Le Province, sulla base di convenzioni, effettuano attività di ricezione e istruttoria tecnico-amministrativa delle domande, eseguono i controlli in loco, predispongono le graduatorie, gli elenchi di proposta di liquidazione (ad eccezione della estirpazione volontaria) necessarie per l'ammissione delle domande al regime di aiuti;
- i CAA, sulla base di convenzioni con OPR e con delega dei beneficiari, svolgono attività in merito alla ricezione delle domande di variazione del potenziale vitivinicolo e alla risoluzione delle anomalie eventualmente presenti sul sistema informativo.

26.1 Accesso al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL)

I soggetti coinvolti nell'attuazione delle politiche agricole e agro-industriali hanno accesso al SIARL, secondo profili e politiche di sicurezza gestite dal sistema di identificazione e registrazione dei soggetti abilitati.

La gestione del sistema informativo è competenza di Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (DGA) che opera a supporto di OPR sulla base di uno specifico protocollo d'intesa, che definisce le responsabilità reciproche. Per accedere al sistema occorre essere abilitati, dai responsabili autorizzati dalla DGA che attribuiscono a ciascun soggetto uno specifico profilo utente e, in funzione di tale profilo, rilasciano le abilitazioni per l'accesso al sistema (login/password).

Tutti i soggetti che accedono al sistema e svolgono le operazioni loro consentite vengono controllati, identificati e registrati attraverso il controllo della login/ password. Inoltre, anche tutte le operazioni effettuate sono registrate a sistema, complete di identificativo del soggetto responsabile delle operazioni e data di esecuzione.

In particolare, nel fascicolo aziendale è riportato l'identificativo del funzionario che ha effettuato l'ultimo aggiornamento (a seguito della chiusura di un procedimento) o l'archivio di provenienza dei dati, unitamente alla data in cui è stata svolta l'operazione.

Anche i soggetti privati possono accedere al sistema, limitatamente al proprio fascicolo aziendale ed a tutti i procedimenti ad esso collegati, solo se preventivamente autorizzati ed abilitati (mediante rilascio di login/password) dalla Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura.

I soggetti privati possono presentare direttamente le domande o delegarne la presentazione ai soggetti abilitati all'accesso al sistema, con uno specifico profilo utente, come i Centri di Assistenza Agricola (CAA) o gli studi tecnici di liberi professionisti. I soggetti delegati possono accedere ai fascicoli aziendali ed ai procedimenti, limitatamente alle imprese che hanno loro attribuito una delega.

27. BENEFICIARI

L'aiuto finanziario previsto dall'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo per le "tre misure" è concesso ai produttori che conducono una superficie vitata in Lombardia, regolarmente registrata a SIARL nell'inventario regionale, che presentano una domanda di aiuto nei tempi e con le modalità previste dal presente manuale.

Possono presentare domanda di aiuto:

- imprenditori agricoli singoli o associati;
- società di persone e capitali esercitanti attività agricola.

Per la nozione di imprenditore agricolo si fa riferimento all'articolo 2135 del codice civile.

Alla data della presentazione della domanda tali soggetti devono essere conduttori di superficie vitata oppure, nel caso di PRRV, detenere diritti di reimpianto e superfici idonee all'impianto, inoltre devono avere aperto un fascicolo aziendale presso il SIARL (Sistema informativo agricolo della Lombardia).

I richiedenti ammessi ai benefici sono responsabili della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi.

Nel caso in cui il conduttore non sia proprietario della superficie vitata per la quale presenta domanda di aiuto, è necessario allegare alla domanda l'assenso della proprietà solo nel caso in cui sia previsto dal contratto d'affitto.

28. MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE ELEGGIBILE


Le superfici vitate possono essere misurate secondo le seguenti metodologie:

- 1) metodo dell'inventario = si utilizza la procedura indicata nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per l'aggiornamento dell'inventario regionale delle superfici vitate (cfr. Definizioni come in Allegato);
- 2) metodo della superficie eleggibile = si utilizza la procedura indicata dall' art. 75 del Reg. CE 555/2008, ai fini del pagamento delle misure riguardanti la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, la vendemmia verde e l'estirpazione volontaria.

La superficie vitata eleggibile è quella delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

I dati rilevati con il GPS devono essere scaricati sul SIARL su uno strato informatico (catalogo dei controlli) che non modifica le misurazioni delle superfici dell'inventario e sono quindi elaborati dal Sistema e resi disponibili alle Province per la redazione dei verbali di controllo in loco.

Figura 1: Indicazione schematica della superficie del vigneto ammissibile ai regimi di aiuto in virtù dell'articolo 75 del Reg CE 555/2008



28.1 Fasi della misurazione della particella in generale

Nel caso di impianto regolare e omogeneo le varie fasi della misurazione sul campo sono le seguenti:

A. Ubicazione della particella

Il primo compito del controllore è verificare che si trovi sulla particella giusta. Può farlo o localizzando la particella su una mappa catastale o ortofotografica, oppure misurando un punto nella particella con il GPS e riportandolo su una mappa appropriata.

B. Misurazione della superficie coperta da viti

Si raccomanda, come regola generale, di eseguire la misurazione seguendo scrupolosamente il confine della superficie vitata.

Per la misurazione il tecnico controllore deve rilevare la superficie netta del vigneto camminando lungo il perimetro della superficie investita a vite (da palo a palo).

Successivamente si aggiunge tutto intorno alla parcella una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari per tener conto della superficie delle radici (il vigneto può essere all'interno di una sola particella catastale oppure comprendere più particelle contigue).

Se la traiettoria seguita è intersecata da un limite fisico intorno alla parcella (muro, roccia, siepe, strada ecc.), occorrerà seguire tale limite.

Per il calcolo della fascia cuscinetto (1° buffer) il tecnico deve misurare almeno 4 interfilari per ottenere una media attendibile. Nel caso i filari esistenti fossero meno di 5, la media sarà calcolata sul numero di filari effettivamente esistenti. Il calcolo della fascia cuscinetto viene elaborato dal SIARL, dopo che l'operatore ha inserito il numero di interfilari misurati e la misura totale effettuata. (Es: filari presi in considerazione n. 5, misurazione lineare totale 10,08 m, sul GPS si dovrà inserire: n. interfile: 4, misurazione totale 10,08. Il sistema in automatico calcola la larghezza del buffer 10,08 m/4 numero interfile/2 = 1,26)

C. Eventuale applicazione di una tolleranza tecnica

Completata la misurazione, **può** essere applicata una **tolleranza tecnica** (non superiore a m 0,75 per lato del vigneto) per valutare se si debba prendere in considerazione la superficie dichiarata o quella misurata.

Questa tolleranza tecnica è calcolata automaticamente dal GPS sull'intera parcella ammissibile all'aiuto, (non per particella catastale) misurata nella fase B, cioè usando il limite della superficie ammissibile come perimetro da moltiplicare per la larghezza della zona cuscinetto corrispondente alla precisione tecnica dello strumento di misurazione – così si determina il **2° buffer**.

D. Calcolo della superficie ammissibile all'aiuto

Una volta determinata la superficie misurata occorre calcolare la differenza tra la superficie misurata e la superficie dichiarata:

1. Superficie dichiarata superiore a quella misurata:
 - a) Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie misurata è inferiore o uguale alla tolleranza tecnica, si accetta il valore dichiarato;
 - b) Se la differenza è maggiore della tolleranza, ai fini del pagamento si prende in considerazione la superficie misurata, senza la tolleranza.
2. Superficie dichiarata inferiore o uguale a quella misurata: si prende in considerazione il valore dichiarato.

TABELLA ESEMPLIFICATIVA					
Casi	Superficie vitata dichiarata in domanda (ha)	Superficie misurata comprensiva del 1° buffer (metà del sesto di impianto) (ha)	Tolleranza tecnica (0.75 metri)	Superficie dichiarata – superficie misurata (ha)	Superficie ammessa a contributo (ha)
1.a	1.00	0.98	0.03	0.02	1.00
1.b	1.00	0.92	0.03	0.08	0.92
2.	1.00	1.10			1.00

28.2 Metodi di misurazione delle particelle in casi specifici

a) **Filare unico**

La superficie vitata può essere calcolata prendendo la lunghezza del filare e aggiungendovi un cuscinetto della larghezza massima di 1,5 m tutt'intorno.

b) **Viti isolate**

La superficie ammissibile massima corrispondente è fissata a 5 m² per pianta.

c) **Inclusioni e vuoti**

Per inclusione si intende qualunque elemento non ammissibile all'aiuto che si trovi all'interno della parcella viticola (ad esempio strada, bacino d'acqua, fila d'alberi ...); i vuoti sono definiti invece come superfici all'interno della parcella dove non vi sono né viti né altri elementi.

Occorre escludere dalla superficie vitata le “inclusioni di superficie” superiori a 100 m²; tali inclusioni devono essere misurate con l'ausilio del GPS.

Le inclusioni di superficie inferiori a 100 m² devono essere escluse se la superficie totale è significativa rispetto alla superficie della parcella, ossia se la loro superficie totale è superiore a una superficie pari alla tolleranza tecnica applicabile alla parcella.

In particolare, si dovrà sempre dedurre dalla superficie ammissibile la superficie di strade interne utilizzate dai trattori per le operazioni colturali che si trovino al di fuori della superficie vitata, come pure i fabbricati permanenti.

Gli alberi isolati possono essere conteggiati come superficie vitata alle seguenti condizioni:

- 1) non devono beneficiare di aiuti,
- 2) la loro distribuzione omogenea consenta una produzione equivalente a quella di una particella senza alberi,
- 3) non devono superare la densità di 40 alberi per ettaro.

È necessario escludere anche i “vuoti”, in quanto teoricamente il produttore è tenuto a colmare le lacune con nuove piante. Si può comunque accettare un certo numero di piante mancanti (per esempio una su 10) come facenti parte della superficie vitata a condizione che le lacune siano distribuite regolarmente nella parcella.


d) Caso particolare dell'inclusione di altre colture

Come regola generale, dalla superficie vitata occorre escludere le altre colture.

Nel caso di presenza nel vigneto di olivi e di frutta a guscio, in quanto colture che possono beneficiare di aiuti diretti, la superficie viticola registrata a SIARL deve essere al netto di queste due colture.

Nel caso della presenza di altri alberi, si può misurare ogni pezzo di terreno coperto da una specie specifica (ad esempio misurando il raggio o il diametro della chioma degli alberi) e dedurlo dalla superficie del vigneto.

Figura 2: Inclusioni di olivi in un vigneto (le superfici degli olivi registrate nel sistema SIGC-SIG sono evidenziate)




e) Terrazze

Per le tre misure si applica lo stesso principio delle superfici in piano: si aggiunge metà distanza interfilare intorno ai filari presenti in ogni terrazza; se questi cuscinetti intersecano uno spazio a due dimensioni (ossia se la distanza tra le file più vicine di due terrazze adiacenti è inferiore alla distanza interfilare) le due terrazze sono fuse in una terrazza unica; altrimenti si misurano separatamente in base alla regola generale.

La superficie finale della parcella si ottiene sommando le superfici misurate.

Figura 3: Misurazione della superficie dei vigneti a terrazze.



29 DOSSIER DI DOMANDA

All'avvio del procedimento amministrativo la Provincia costituisce il dossier di domanda.

La copertina del dossier deve riportare:

- numero della domanda;
- nominativo del richiedente;
- CUA del richiedente;
- nominativo del funzionario incaricato dell'istruttoria della domanda.

Il dossier contiene:

- la domanda firmata in originale e tutta la documentazione allegata;
- le eventuali domande di variante, cambio del beneficiario, rinuncia, ecc.;
- la documentazione relativa all'attività istruttoria svolta (richieste di integrazione documenti, ecc.)
- i verbali relativi alle diverse fasi del procedimento amministrativo (istruttoria, controlli amministrativi, controllo in loco, ecc.) e le check-list.

E' necessario registrare cronologicamente i dati di qualsiasi documento e/o avvenimento (numero e data di protocollo e tipo di documento/evento) relativo alla domanda, sulla parte interna del dossier o sul retro di copertina.

Il dossier deve essere ordinato in modo da garantire la conservazione e la reperibilità di tutta la documentazione in esso contenuta.

Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della privacy e devono essere conservati per almeno 5 anni dal pagamento dell'aiuto.

Inoltre nel dossier devono essere conservate le copie delle fatture di acquisto del materiale debitamente annullate, ove previste dalla misura.

I verbali e le check-list devono riportare la data di compilazione e la firma del funzionario istruttore.

I verbali devono essere inviati al beneficiario secondo le modalità e i tempi previsti dal presente manuale.

30. CONTROLLI DELLE SUPERFICI VITATE

Le verifiche delle domande sono effettuate mediante controlli amministrativi e controlli in loco.

30.1 Controlli amministrativi

I controlli amministrativi delle domande sono sistematici e riguardano quindi il 100% delle domande. Le Province, ricevuta la domanda di aiuto e la documentazione allegata, effettuano l'istruttoria tecnico/amministrativa al fine di controllare le condizioni di ammissibilità della domanda di aiuto.

Le domande devono essere assegnate formalmente dal dirigente responsabile, o da un suo delegato, a un funzionario incaricato dell'istruttoria amministrativa.

Dopo la chiusura delle istruttorie le Province comunicano, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i richiedenti:

- l'esito dell'istruttoria di ammissibilità;
- il punteggio di priorità attribuito;

- la superficie ritenuta ammissibile, e, nel caso fosse già stata data comunicazione dalla DG Agricoltura dell'importo dell'aiuto ad ettaro, la comunicazione del contributo;
- la eventuale non ammissibilità all'aiuto con la motivazione dell'esclusione.

Nelle comunicazioni deve essere sempre specificato che l'ammissibilità all'aiuto non comporta automaticamente la concessione dell'aiuto.

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e la ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame. Tra la data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.

30.1.1 Controlli amministrativi di ammissibilità della domanda

I seguenti controlli sono comuni alle "tre misure":

a. correttezza e completezza della domanda

- domanda cartacea presentata nei termini, ovvero entro 10 gg continuativi dalla chiusura del bando;
- presenza copia del documento d'identità in corso di validità;
- completezza anagrafica del beneficiario;
- validità e congruenza delle dichiarazioni rese in domanda e dell'eventuale documentazione allegata alla domanda.

b. eleggibilità delle superfici ammesse all'aiuto tramite il SIARL

- controllo delle ortofoto delle particelle oggetto di domanda;
- vigneti oggetto della domanda regolarmente iscritti nell'inventario regionale delle superfici vitate presente a SIARL;
- dimensione minima del vigneto nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni emanate dalla Direzione Generale Agricoltura.

c. verifica del punteggio al fine della graduatoria

Nello specifico si elencano gli ulteriori controlli da effettuare per singola misura:

PRRV:

1. compatibilità delle Azioni previste

- presenza della conferma di validità emessa dall'Amministrazione pubblica della Regione di provenienza nel caso di diritti acquisiti fuori Regione, altrimenti presenza dei diritti in portafoglio (Azione 2) (questo controllo è a cura della Provincia);
- disponibilità da parte del beneficiario di una superficie agricola che abbia i requisiti previsti dal PRRV, sufficiente a garantire gli impegni assunti per il tempo necessario alla loro realizzazione;
- assenso della proprietà alle operazioni del PRRV, qualora espressamente previsto dal contratto di affitto;

2. i vigneti oggetto di richiesta di aiuto devono essere coerenti con le specifiche tecniche indicate dalle disposizioni attuative del Piano Regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti (area di intervento, soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti, varietà, forme di allevamento, superficie minima, ecc.);

3. i vigneti oggetto di richiesta di aiuto non devono aver beneficiato di altri aiuti, comunitari, nazionali o regionali, per interventi strutturali negli ultimi 5 anni (fatti salvi gli impegni previsti dalla passata programmazione per cui tale limite era fissato in 10 anni).

Estirpazione volontaria:

- i terreni oggetto di aiuto siano coltivati con vigneti con varietà classificate come uve da vino;
- non aver beneficiato di altri aiuti, per interventi strutturali inerenti al vigneto, previsti da normative comunitarie, nazionali o regionali negli ultimi 10 anni;
- non aver beneficiato di aiuti per altre OCM sulla stessa superficie nelle ultime 5 campagne;
- che il vigneto sia stato correttamente coltivato nelle due campagne antecedenti l'entrata in vigore del Reg.(CE) 479/08 (2005/06 e 2006/07) e nelle tre campagne antecedenti l'estirpazione, attraverso le dichiarazioni di produzione;
- che il beneficiario non abbia presentato una domanda di variazione di potenziale per le stesse superfici;
- che le superfici richieste non rientrino tra quelle escluse con DGR 6 agosto 2008 n. 8/7948.

Vendemmia verde:

- vigneto coltivato con varietà di vite per uva da vino coltivabili nel territorio della Regione Lombardia, come riportato nell'allegato al DDG della DG Agricoltura n. 10389 del 21/09/07;
- presenza della dichiarazione di produzione nella campagna precedente o dell'allegato F2 in caso di conferimento totale della produzione ad una cantina sociale;
- assenza di ammissione al medesimo aiuto nella campagna precedente;
- che il vigneto non sia stato impiantato irregolarmente.

30.2 Controlli in loco

Le misurazioni dovranno essere effettuate utilizzando il GPS in dotazione alle Province, ed essere effettuate secondo le regole esposte nel precedente capitolo.

Il controllo in loco è effettuato senza preavviso. E' tuttavia ammesso un preavviso limitato allo stretto necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso non può oltrepassare le 48 ore (cfr art. 78 del Reg. 555/2008).

30.2.1 Controlli prima dell'estirpazione

Nell'ambito delle misure PRRV (Azione I) ed estirpazione volontaria OPR estrae un campione del 5% delle domande da sottoporre a controllo in loco.

Tali controlli sono effettuati dalle Province per confermare l'attendibilità del sistema di controllo amministrativo nell'ambito del SIGC (art. 81 - Reg. 555/2008)

a) Estirpazione volontaria

Il controllo è effettuato sul 100% delle domande; esso viene fatto a SIARL, attraverso una misurazione GIS delle superfici riportate sull'inventario, operando una nuova foto-interpretazione delle superfici eleggibili, rispetto ai dati contenuti nell'inventario. Lo strato informatico sul quale è collocata tale misurazione, è separato da quello dell'inventario vitivinicolo, pertanto le misurazioni effettuate non incidono sulle superfici vitate iscritte nell'inventario sul SIARL.

E' previsto inoltre che ci sia un campione del 5% delle domande su cui è effettuato un controllo in loco con utilizzo del GPS, misurazione della superficie eleggibile e scarico dei dati a SIARL.

b) PRRV – Azione 1

Il controllo in loco è effettuato dalla Provincia entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda, su un campione del 5% delle domande, e deve essere effettuato in relazione alla superficie vitata da inventario (eventualmente al lordo quindi delle capezzagne). La misurazione può essere effettuata sia con il GPS sia con gli strumenti tradizionali ed i dati rilevati devono essere registrati sul verbale di controllo in loco.

Nel caso in cui, a seguito del controllo in loco, fossero evidenziate incongruenze con i dati presenti nell'inventario, queste devono essere comunicate al CAA entro 15 giorni dal sopralluogo per l'aggiornamento dell'inventario stesso.

Per il restante 95% delle domande le Province effettuano un controllo delle superfici a GIS in fase di istruttoria, al fine di verificare la congruenza dei dati a GIS con quelli contenuti in domanda.

30.2.2 Controlli in loco intermedi

PRRV - Azione 1 – Estirpazione e reimpianto

La Provincia è tenuta ad effettuare un controllo in loco sul 100% delle domande al fine di verificare l'effettiva estirpazione **(che deve essere effettuata entro il 31/12 dell'anno di approvazione della graduatoria)** a cui segue il rilascio di diritto PRRV che potrà essere utilizzato solo all'interno dell'azienda. In questa fase la misurazione è effettuata secondo il "metodo dell'inventario".

Nel caso in cui, a seguito del controllo in loco, fossero evidenziate incongruenze con i dati presenti nell'inventario, queste devono essere comunicate al CAA entro 15 giorni dal sopralluogo per l'aggiornamento dell'inventario stesso.

Inoltre nel caso di estirpazione parziale del vigneto all'interno della stessa particella, la Provincia è tenuta ad effettuare la misurazione in campo (tramite GPS o con metodi tradizionali).

PRRV - Azione 1a - Reimpianto anticipato

A conclusione dell'impianto anticipato le Province sono tenute a effettuare una misurazione tramite GPS di tutte le superfici ammesse all'aiuto, e a scaricare i dati a SIARL. Tali dati implementeranno il catalogo dei controlli.

La Provincia è tenuta in particolare ad accertarsi che il vigneto sia stato impiantato entro il 31 dicembre dell'anno di approvazione della graduatoria.

30.2.3 Controlli da effettuare dopo la realizzazione degli interventi finanziati

a) Estirpazione volontaria

L'effettiva esecuzione dell'estirpazione viene verificata dalla Provincia entro il 31 luglio; tale estirpazione deve essere avvenuta entro il 31 maggio.

Nel caso in cui l'aiuto all'estirpazione sia stato concesso per tutta la superficie vitata dell'azienda, o per un intero mappale, la Provincia è tenuta a effettuare un controllo in loco, sul 100% delle superfici ammesse all'aiuto, al fine di verificare l'effettiva estirpazione del vigneto (senza una ulteriore misurazione).

Nel caso in cui sia stata ammessa a finanziamento solo una parte di un mappale, la Provincia è tenuta a effettuare una misurazione con il GPS al fine di verificare le esatte superfici estirpate e scaricare i dati a SIARL. Tali dati implementeranno il catalogo dei controlli.

Al termine del sopralluogo la Provincia è tenuta alla redazione di un apposito verbale, che deve essere inviato al beneficiario. Il verbale inoltre deve essere inviato al CAA per l'aggiornamento dell'inventario vitivinicolo.

Nel caso di verbale con esito negativo la Provincia è tenuta ad inviare copia del verbale anche ad OPR.

b) PRRV

Le Province sono tenute a controllare il 100% delle domande, con misurazione delle superficie tramite GPS, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta effettuazione degli interventi.

I controlli sono effettuati al fine di verificare:

1. che le azioni siano concluse entro la 2° campagna successiva a quella della graduatoria (ovvero entro la terza campagna successiva alla approvazione della graduatoria solo per l'azione 1a);
2. che alla fine dell'intervento il nuovo vigneto appartenga a una categoria produttiva pari (con l'esclusione del vino da tavola) o superiore rispetto al vigneto preesistente (es. da vino a IGP, da IGP a DOP, da IGP a IGP, ecc.);
3. che ci sia un effettivo miglioramento del vigneto (varietà, sesto di impianto, possibilità di meccanizzazione) rispetto a quello condotto ante Piano;
4. che la superficie richiesta sia coerente con quella misurata con GPS;
5. che gli interventi siano coerenti rispetto a quanto presentato in fase di domanda:
 - varietà di vite;
 - densità di impianto;
 - tecniche usate (forme di allevamento della vite, n. minimo di ceppi a ha, età massima dei vigneti oggetto di sovrinnesto, diversificazione del vigneto);
6. le fatture di acquisto dei materiali ;
7. la certificazione fitosanitaria del materiale;
8. l'eventuale utilizzo di materiale termotrattato.

Nel caso della azione 1 a- Reimpianto anticipato, la Provincia è tenuta ad effettuare un controllo in loco sul 100% delle domande al fine di verificare l'effettiva estirpazione. (In questa fase la misurazione segue le regole delle "superfici vitate da inventario"). La superficie estirpata dovrà essere uguale o maggiore di quella impiantata che è stata misurata col criterio della "superficie eleggibile". Inoltre nel caso di estirpazione parziale del vigneto all'interno della stessa particella, la Provincia è tenuta ad effettuare la misurazione in campo (tramite GPS o con metodi tradizionali).

c) Vendemmia Verde

Tra il 15 di giugno e il 31 di luglio dovranno essere sottoposte a controllo in loco il 100% delle domande ammesse agli aiuti per la Vendemmia Verde, con misurazione tramite GPS delle superfici eleggibili e verifica della completa distruzione o rimozione dei grappoli su tali vigneti e del metodo utilizzato.

30.2.4 Verbali di controllo in loco

Per ogni controllo in loco è necessario redigere un verbale di controllo (cfr. art. 80 del Reg. CE n° 555/2008).

Le principali indicazioni che deve contenere il verbale di controllo sono le seguenti:

- i dati del beneficiario;
- il regime di aiuto e la domanda oggetto di controllo;
- le persone presenti;
- la superficie agricola controllata e quella misurata;
- la verifica che la superficie soggetta a controllo sia effettivamente coltivata nel caso del regime di estirpazione;
- i risultati delle misurazioni per parcella misurata;

- se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;
- il metodo di misurazione utilizzato.

Lo schema di “verbale di controllo” sarà predisposto a cura dell’OPR ad integrazione del presente Manuale.

30.2.5 Controlli ex post

A seguito di estrazione del campione pari almeno al 1% delle domande da parte di OPR, le Province dovranno effettuare controlli in loco come di seguito indicato.

a) Estirpazione volontaria

Verifica del rispetto della condizionalità per i 3 anni successivi alla riscossione del pagamento dell’aiuto.

b) PRRV

Verifica del mantenimento della destinazione produttiva per le 5 campagne successive a quelle in cui sono stati effettuati i lavori e verifica del rispetto della condizionalità per i 3 anni successivo alla riscossione del pagamento dell’aiuto.

c) Vendemmia verde

Non sono previsti controlli ex-post.

31. GRADUATORIA

Per la misura di “estirpazione volontaria” è predisposta una graduatoria a livello nazionale.

Per il “PRRV” e la “Vendemmia Verde” la graduatoria, nel caso in cui le risorse disponibili siano inferiori rispetto alle richieste di contributo, è a cura delle Province; esse redigono, approvano e pubblicano:

- la graduatoria provinciale, in base ai punteggi definiti dalla DG Agricoltura;
- l’elenco delle domande non ammissibili.

La graduatoria deve riportare per ogni beneficiario:

- n. progressivo della graduatoria;
- n. di domanda;
- CUAA e denominazione del beneficiario;
- data di nascita del beneficiario;
- punteggio assegnato a ogni beneficiario;
- importo ammissibile a finanziamento.

La graduatoria delle domande mantiene validità sino al 15 ottobre dello stesso anno; pertanto le domande non ammesse a finanziamento per indisponibilità finanziaria non potranno essere inserite nella graduatoria dell’anno successivo.

Le aziende non finanziate hanno comunque la facoltà di ripresentare la domanda di aiuto nell’anno successivo a quello di esclusione, sempre che sussistano i requisiti di ammissibilità.

Le graduatorie sono contestualmente inviate a OPR e alla DGA.

32. CONDIZIONALITÀ

Le modalità di applicazione degli obblighi di condizionalità sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1122/09 della Commissione e successive modifiche ed integrazioni. Al momento della sottoscrizione della domanda di contributo il beneficiario sottoscrive anche gli impegni relativi alla condizionalità

che la propria azienda deve rispettare (*Allegato C - Impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori e Allegato D – Impegni relativi alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali*).

Qualora si constati che gli agricoltori:

- in qualsiasi momento **nei tre anni successivi alla riscossione di pagamenti** nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e nell'ambito del regime di estirpazione volontaria,

oppure

- in qualsiasi momento **nell'anno dalla riscossione del pagamento** nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde,

non abbiano rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4, 5, 6, 23 e 24 del Regolamento (CE) n. 73/2009, l'importo del pagamento è ridotto o azzerato, in funzione della gravità, della portata, della portata e della durata dell'inadempienza. Se l'inadempienza deriva da un'azione o da un'omissione imputabile direttamente all'agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell'importo percepito, alle condizioni stabilite in tali articoli (cfr. *Articolo 85* unvicies e *Articolo 103* septvicies del Reg. CE n. 491/2009).

Il controllo del rispetto della condizionalità non sarà effettuato solo sulle superfici per cui si richiede il contributo, ma sull'intera azienda agricola dei richiedenti, tramite controlli in loco e, se necessario, controlli amministrativi.

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari almeno all'1% delle domande.

33. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le cause di forza maggiore sono:

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;
- esproprio di una parte rilevante dell'azienda non prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- calamità naturali gravi che coinvolgono in maniera rilevante le superfici assoggettate all'impegno.

Ulteriori cause di forza maggiore devono essere intese nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo". Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore, la Comunicazione C(88)1696 della Commissione Europea indica che "devono essere incontestabili".

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto alla Provincia entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi.

ALLEGATI

Allegato A

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Reg. (CE) n.491 del 25 maggio 2009 del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante disposizioni sull'Organizzazione Comune dei Mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che abroga il Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo;
- Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- Il Reg. (CE) n. 1290/2005 del 21 giugno 2005 del Consiglio, relativo al finanziamento della politica agricola comune
- Reg. (CE) 883/2006 del 21 giugno 2006 della Commissione, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n.1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- Reg. (CE) n. 885/2006 del 22 giugno 2006 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
- Il Reg. (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
- Documento di lavoro della Commissione Europea n. A/16864/2008 relativo a "Linee guida per la misurazione della superficie delle particelle viticole nell'ambito dei regolamenti (CE) n.n. 479/2008 e 555/2008";
- DM del MiPAAF del 8 agosto 2008 relativo a: "Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti";
- DM del MiPAAF del 23 luglio 2008 n. 173 concernente "Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda il regime di estirpazione dei vigneti con premi all'estirpazione volontaria dei vigneti;
- DM del MiPAAF del 23 dicembre 2009 n. 9258 concernente "Disposizioni nazionali, applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura "Vendemmia verde";
- Programma nazionale di sostegno nazionale, redatto dal MiPAAF;
- DM del MiPAAF del 26 settembre 2008 che ha esteso il riconoscimento dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;

- Circolare AGEA ACIU 2008 del 17/10/2008 avente come oggetto “Attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto attiene la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti”;
- Circolare AGEA n. ACIU.2008.1185 del 30/07/08: “Attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, per quanto attiene il regime del premio all’estirpazione dei vigneti”;
- Circolare AGEA n. 1415 del 03/11/2009 “Linee guida e specifiche tecniche inerenti le superfici vitate – Misurazione e documentazione nell’ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC);
- DGR n. 8/8395 del 12/11/2008 relativa a “Adozione del piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del Regolamento CE n. 479/08 - campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013” così come modificata dalla DGR n. 9327 del 22/04/2009;
- DGR n. 8/7949 del 06/08/2008 relativa a “Individuazione delle zone viticole regionali escluse dal regime di estirpazione vigneti (Reg. (CE) 479/08 art 100 e Reg. (CE) 555/08 art 68 relativi all’Organizzazione Comune di Mercato vitivinicolo)” e relativa alla definizione della superficie minima ammissibile all’estirpazione volontaria;
- Decreto del Direttore OPR n. 5191 del 21/07/2007 di approvazione del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per l’aggiornamento dell’inventario regionale delle superfici vitate.

Allegato B

DEFINIZIONI

- a) **“Tre misure”**: sono i seguenti tre regimi di aiuto
- Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti (PRRV);
 - Estirpazione volontaria;
 - Vendemmia verde.
- b) **Produttore**: persona fisica o giuridica, in regola con le norme vigenti in materia di potenziale viticolo, che conduce vigneti coltivati con varietà di uve da vino.
- c) **Unità vitata**: superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo di conduzione, sesto d’impianto, irrigazione, destinazione produttiva, tipo di coltura, vitigno anno d’impianto, forma di allevamento.
- d) **Parcella**: superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo di possesso, sesto d’impianto, irrigazione, destinazione produttiva, tipo di coltura, vitigno, anno d’impianto, forma di allevamento, e che può comprendere anche più particelle catastali o parti di esse.
- e) **Superficie vitata da inventario**: Superficie vitata presente nell’inventario vitivinicolo:⁹ “Superficie compresa all’interno del sesto d’impianto, da filare a filare e da vite a vite aumentata nelle fasce laterali e nelle testate della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, e in particolare:
- superficie vitata ricadente sull’intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata è da considerare l’intera superficie catastale dell’intera particella;
 - superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata è quella all’interno del sesto d’impianto -da filare a filare e da vite a vite-aumentata su entrambe le fasce laterali in misura del 50% del sesto d’impianto fino a un massimo di 3 metri e su entrambe le testate in misura non superiore a 3 metri per le capezzagne qualora effettivamente esistenti;
 - superficie vitata a filari: in questo caso la superficie vitata da considerare per quanto attiene alle fasce laterali è fino a un massimo di metri 1,5 per lato e 3 metri sulle testate qualora effettivamente esistenti.”

La misurazione del vigneto così determinata costituisce il valore presente sul SIARL e sul SIGC. Tale valore è utilizzato come riferimento per tutti gli ambiti riportati di seguito:

- inventario del potenziale viticolo;
- fascicolo aziendale;
- procedimenti amministrativi (estirpazione reimpianto, diritti di reimpianto);
- dichiarazioni di vendemmia annuali;
- iscrizioni agli albi regionali (DOP e IGP);
- regime di domanda unica;
- Sviluppo Rurale e altri eventuali ambiti ad eccezione degli interventi previsti all’art. 75 del Reg. CEE 555/08.

⁹ Deliberazione AIMA n. 60 del 30 aprile 1999

- f) **Superficie vitata eleggibile:** “la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari”¹⁰.
Tale sistema di misurazione viene utilizzato esclusivamente ai fini del pagamento delle seguenti misure:
- Misure di riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
 - Regime di aiuto all'estirpazione volontaria dei vigneti;
 - Regime di aiuto alla “vendemmia verde”.
- g) **Campagna viticola:** la campagna di produzione che ha inizio il 1° agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo.
- h) **Estirpazione:** l'eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata.
- i) **Impianto:** la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze.
- j) **Vendemmia verde:** consiste nella distruzione, o eliminazione, totale dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della intera unità vitata¹¹.
- k) **ELEPAG** – procedura informatica, presente sul SIARL, per la creazione automatica degli Elenchi di Pagamento; ELEPAG acquisisce dal SIARL tutte le informazioni relative ai beneficiari necessarie per la redazione degli elenchi.

¹⁰ articolo 75 del Reg. (CE) n. 555/08

¹¹ Articolo 103 novodecies del Reg. (CE) n.491/2009

Allegato C

Impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO)

ATTO	RAGGRUPPAMENTO	APPLICABILITA'	NORMATIVA	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
A1	CGO - AMBIENTE	Aziende con particelle in Zone di Protezione Speciali (ZPS)	Atto A1 - Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (articoli 3 paragrafi 1,2 lettera b),4 paragrafi 1,2,4; articoli 5 lettere a), b) e d),	<u>Rispettare le misure di conservazione generali validi per tutte le ZPS</u> (ad es. valutazione di incidenza per gli interventi che possono avere impatto significativo sulle ZPS , rispetto degli impegni di natura agronomica), <u>nonché quelle specifiche per tipologia di ZPS</u>
A2	CGO - AMBIENTE	Tutte le aziende	Atto A2 - Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (articoli 4 e 5)	<u>Per tutte le aziende:</u> assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste. <u>Per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:</u> autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose rilasciata dagli Enti preposti, nonché rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.
A3	CGO - AMBIENTE	Aziende che producono e/o utilizzano e/o consentono lo spandimento di fanghi di depurazione	Atto A3 - Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (articolo 3)	Rispettare gli obblighi amministrativi ed agronomici previsti <u>Divieto di utilizzare fanghi sui terreni:</u> <ul style="list-style-type: none"> • allagati, soggetti ad esondazioni, acquitrinosi, con falda affiorante, con frane in atto; • con pendii maggiori del 15%; • con pH inferiore a 5; • a pascolo o foraggiere per le 5 settimane prima del pascolo o della raccolta; • dove sono coltivati prodotti a contatto con il terreno e da consumarsi crudi nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso; • con colture in atto escluse le piante arboree.
A4	CGO - AMBIENTE	Aziende che ricadono in ZVN	Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)	Rispettare: <ul style="list-style-type: none"> • obblighi amministrativi (ad es: presentazione POA/POAS); • obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; • divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali)

ATTO	RAGGRUPPAMENTO	APPLICABILITA'	NORMATIVA	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
A5	CGO - AMBIENTE	Aziende con particelle in zona SIC	Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articoli 6, 13 paragrafo 1 lettera a)	Rispettare: <ul style="list-style-type: none"> • impegni di natura agronomica; • gli obblighi amministrativi quali presentazione della valutazione d'incidenza e/o richiesta di autorizzazione degli interventi realizzati in azienda
A6	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti suini	Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (articoli 3, 4 e 5)	<ul style="list-style-type: none"> • Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi in BDN; • Tenere del registro di stalla; • Identificare correttamente gli animali
A7	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti bovini e/o bufalini	Atto A7 - Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (articolo 4 e 7)	<ul style="list-style-type: none"> • Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi in BDN; • Tenere del registro di stalla; • Identificare correttamente gli animali (marcaturo e passaporti).
A8	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti ovini e/o caprini	Atto A8 - Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini (articoli 3, 4 e 5)	<ul style="list-style-type: none"> • Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi in BDN; • Tenere del registro di stalla; • Identificare correttamente gli animali
B9	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Tutte le aziende	Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (articolo 3)	<p><u>Per tutte le aziende:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • mantenere il registro dei trattamenti conforme e aggiornato; • rispettare le prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; • utilizzare i dispositivi di protezione individuale; • stoccare e conservare correttamente i prodotti fitosanitari (sito a norma); • conservare le fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari <p><u>Solo per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati T+, T, XN:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • disporre dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino valido); • conservare i moduli di acquisto completi.

ATTO	RAGGRUPPAMENTO	APPLICABILITA'	NORMATIVA	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
B10	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti (tutte le specie)	Atto B10 - Direttiva 96/22/CEE, relativa il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali (articoli 3 lettere a),b) ed e), 4, 5 e 7)	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di somministrare agli animali sostanze ad azione ormonica, tireostatica e di sostanze beta-agoniste; • divieto di commercializzare animali o prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati tali sostanze.
B11	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Tutte le aziende	Atto B11 - Regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (articoli 14, 15, 17, paragrafo 1, 18, 19, 20)	<p><u>Rintracciabilità:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • conservare la documentazione di origine degli alimenti <p><u>Pacchetto igiene</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • stoccare correttamente le sostanze pericolose e i rifiuti, • tenere il registro dei trattamenti fitosanitari, ecc <p><u>Per le aziende zootecniche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • immagazzinare e manipolare i mangimi medicati separatamente da quelli non medicati; • acquisire la certificazione sanitaria per gli animali introdotti in allevamento; • possedere e aggiornare il registro dei trattamenti veterinari; non utilizzare sostanze vietate, o non autorizzate; • rispettare il periodo di sospensione prescritto • obblighi specifici per le aziende che producono latte o uova
B12	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini	Atto B12 - Regolamento (CE) 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (articoli 7, 11, 12, 13, 15)	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di somministrare alimenti a base di: proteine animali trasformate, gelatina ricavata dai ruminanti, prodotti a base di sangue e di proteine idrolizzate, fosfato di calcio e fosfato tricalcico di origine animale, • obbligo di denuncia alle autorità competenti in caso di sospetta infezione da TSE • obbligo di denuncia di decesso degli animali alle autorità competenti
B13	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti ruminanti bovini, bufalini, ovini caprini e suini	Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (articolo 3)	<ul style="list-style-type: none"> • obbligo di denuncia alle autorità competenti in caso di sospetta infezione da afta epizootica

ATTO	RAGGRUPPAMENTO	APPLICABILITA'	NORMATIVA	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
B14	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti (tutte le specie)	Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali tra cui la malattia vescicolare dei suini (articolo 3)	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Obbligo di denuncia alle autorità competenti in caso di sospetta infezione da:</u> peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, malattia vescicolare dei suini, malattia emorragica epizootica dei cervi, vaiolo degli ovicapri, stomatite vescicolare, peste suina africana, dermatite nodulare contagiosa, febbre della rift Valley
B15	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti ovini e/o caprini	Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (articolo 3)	<ul style="list-style-type: none"> • obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu)
C16	CGO - BENESSERE DEGLI ANIMALI	Aziende con allevamenti bovini	Atto C16 - Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli	<p><u>Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D. lgs. 533/92 riguardo a</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • dimensioni e caratteristiche della stabulazione, con particolare riguardo alla pavimentazione, • nutrimento e approvvigionamento acqua, • illuminazione, temperatura, circolazione d'aria e umidità, • pulizia • rimozione regolare degli escrementi • gli animali non devono essere legati, tenuti in catena o con la museruola e le eventuali mutilazioni devono essere autorizzate
C17	CGO - BENESSERE DEGLI ANIMALI	Aziende con allevamenti suini	Atto C17 - Direttiva 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini	<p><u>Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D. lgs. 534/92 riguardo a</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • dimensioni e caratteristiche della stabulazione, con particolare riguardo alla pavimentazione, • nutrimento e approvvigionamento acqua, • illuminazione, temperatura, circolazione d'aria e umidità, • pulizia • rimozione regolare degli escrementi • le eventuali castrazioni dei suini di sesso maschile deve essere eseguite da personale qualificato.

ATTO	RAGGRUPPAMENTO	APPLICABILITA'	NORMATIVA	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
C18	CGO - BENESSERE DEGLI ANIMALI	Aziende con allevamenti tranne quelle con allevamento suino	Atto C18- Direttiva 98/58/CEE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti	<p><u>Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D. lgs. 146/2001 riguardo a:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • dimensioni e caratteristiche della stabulazione, con particolare riguardo alla pavimentazione, • nutrimento e approvvigionamento acqua, • illuminazione, temperatura, circolazione d'aria e umidità, • pulizia • rimozione regolare degli escrementi • le eventuali mutilazioni e altre pratiche devono essere eseguite da personale qualificato.

Allegato D

Impegni relativi alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)

NORMA. STANDARD	RAGGRUPPAMENTO	STANDARD	APPLICABILITA'	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
1.1	BCAA - NORMA 1: MISURE PER LA PROTEZIONE DEL SUOLO	Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche	Tutte le aziende	<ul style="list-style-type: none"> realizzare solchi acquali temporanei sui terreni a seminativo che manifestano fenomeni erosivi divieto di effettuare livellamenti non autorizzati mantenere efficiente la rete idraulica aziendale e la baulatura
1.2	BCAA - NORMA 1: MISURE PER LA PROTEZIONE DEL SUOLO	Standard 1.2: Copertura minima del suolo	Tutte le aziende	<p>Si applica solo ai terreni a seminativo che manifestano fenomeni erosivi:</p> <p>a) per i terreni ritirati dalla produzione: assicurare una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;</p> <p>b) per tutti i terreni con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione:</p> <p>b1: assicurare una copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi tra il 15/9 e il 15/5, o in alternativa adottare tecniche di agricoltura conservativa;</p> <p>b2: divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15/11.</p>
1.3	BCAA - NORMA 1: MISURE PER LA PROTEZIONE DEL SUOLO	Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti	Tutte le aziende	<ul style="list-style-type: none"> divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti
2.1	BCAA - NORMA 2: MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SOSTANZA ORGANICA NEL SUOLO	Standard 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali	Aziende con superfici a seminativo	<ul style="list-style-type: none"> divieto di bruciare le stoppie e le paglie eroga per le superfici a riso
2.2	BCAA - NORMA 2: MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SOSTANZA ORGANICA NEL SUOLO	Standard 2.2: Avvicendamento delle colture	Aziende con superfici a seminativo	<ul style="list-style-type: none"> divieto di monosuccessione di cereali superiore a 5 anni a partire dal 2008 deroga per le superfici a riso
3.1	BCAA - NORMA 3: MISURE PER LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE DEL SUOLO	Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine	Tutte le aziende	<ul style="list-style-type: none"> eseguire le lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") adottare modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo
4.1	BCAA - NORMA 4: MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI E DEGLI HABITAT	Standard 4.1: protezione del pascolo permanente	Aziende con superfici a pascolo permanente e/o prato permanente e/o prato pascolo	<ul style="list-style-type: none"> divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi nelle aree Natura2000 esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello

NORMA. STANDARD	RAGGRUPPAMENTO	STANDARD	APPLICABILITA'	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
				sgrondo delle acque
4.2	BCAA - NORMA 4: MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI E DEGLI HABITAT	Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli	Tutte le aziende con esclusione degli uliveti dei vigneti, nonché dei pascoli permanenti	<ul style="list-style-type: none"> attuazione di almeno uno sfalcio, o altre operazioni equivalenti (sono escluse da questo impegno le superfici ordinariamente coltivate e gestite)
4.3	BCAA - NORMA 4: MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI E DEGLI HABITAT	Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative	Aziende con superfici a olivo e/o a vigneto	<p>Per gli oliveti:</p> <ul style="list-style-type: none"> eseguire una potatura almeno ogni 5 anni eliminare i rovi e altra vegetazione pluriennale infestante ed eseguire la spollonatura degli olivi almeno ogni 3 anni <p>Per i vigneti:</p> <ul style="list-style-type: none"> eseguire la potatura invernale entro il 30 maggio di ogni anno eliminare i rovi e altra vegetazione pluriennale infestante almeno ogni 3 anni
4.4	BCAA - NORMA 4: MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI E DEGLI HABITAT	Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio	Tutte le aziende	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio quali ad esempio: muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, in gruppo o in filari, laddove prevista dai provvedimenti nazionali o regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio
4.5	BCAA - NORMA 4: MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI E DEGLI HABITAT	Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi	Aziende con superfici a olivo	<ul style="list-style-type: none"> divieto di estirpazione degli olivi
4.6	BCAA - NORMA 4: MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI E DEGLI HABITAT	Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati	Aziende con superfici a pascolo permanente e/o prato permanente e/o prato pascolo	<ul style="list-style-type: none"> rispetto della densità minima e massima di bestiame per le sole superfici a pascolo (0,2-4 UBA/Ha) per le superfici a prato permanente o a prato-pascolo in alternativa al pascolamento è considerata regime adeguato la pratica di almeno uno sfalcio all'anno.
5.1	BCAA - NORMA 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE	Standard 5.1: Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	Tutte le aziende	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo delle acque irrigue con regolare autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, pagamento canone, altro) ovvero avvio dell'iter autorizzativo

MODULISTICA

modello I

OCM VINO – Reg. CE 491/09
SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER L'EROGAZIONE DELL'ANTICIPO
DELL'AIUTO PER LA RICONVERSIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI
Campagna

All'Organismo Pagatore Regionale
Regione Lombardia
Via F. Filzi 22
20124 - Milano

PREMESSO

- a. che il Signor _____ nato a _____ il _____ C.F. _____ P. IVA _____ con residenza in _____ o la Ditta _____ con sede in _____ Cod. Fiscale _____ P. IVA _____ iscritta nel registro delle imprese di _____ al numero _____ (di seguito indicato Contraente) ha richiesto all'Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia il pagamento anticipato di EURO _____ per le Azioni previste dal piano di riconversione e ristrutturazione di vigneti della Lombardia approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. -----
- b. che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione mediante polizza fideiussoria per un importo complessivo di EURO _____ pari al 120% del pagamento richiesto a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo erogato ove risultasse che la Ditta non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;
- c. che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria l'insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, l'Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia, ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 2220/85 e successive modifiche e integrazioni, deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.

CIO' PREMESSO

L'Assicurazione / Banca _____ P. IVA _____ con sede (dell'agenzia/filiale emittente) in _____ CAP _____ Via/Località _____ Tel _____ (di seguito indicata Fideiussore), nella persona del legale rappresentante pro tempore / procuratore speciale

_____ nato a _____
il _____ dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore nell'interesse del Contraente, a favore del Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia (di seguito indicato OPR) dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal OPR in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di EURO _____.

1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad OPR quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il pagamento dell'importo richiesto da OPR sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad OPR alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. e di quanto contemplato agli artt. 1955 - 1957 del C.C., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 del C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di OPR.
4. La presente garanzia avrà durata pari al periodo di tempo concesso per la realizzazione delle misure previste che devono essere effettuate entro ⁽¹⁾_____, maggiorato di tre rinnovi semestrali automatici , più eventuali rinnovi semestrali richiesti espressamente dall'OPR, nel caso in cui ciò fosse necessario⁽²⁾. Lo svincolo della fideiussione è di competenza dell'OPR ed avviene con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società.
5. In caso di controversie fra OPR e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

¹ Indicare la data massima entro cui devono essere effettuate le Azioni ammesse a finanziamento

² In alternativa è possibile prevedere l'automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi.

Modello II

OCM VINO – Reg. CE 491/09

CONFERMA DI VALIDITA' DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA

Spett. Compagnia di Assicurazioni o Istituto di Credito
c.a. Dirigente Responsabile del Ramo Cauzioni / Ufficio Fidi

OGGETTO: Conferma validità Polizza fideiussoria n. _____ del _____

Spettabile Compagnia Assicurativa o Istituto di Credito _____
abbiamo ricevuto la garanzia in oggetto emessa dall'Agenzia / Filiale _____ a
favore dell'Organismo Pagatore su richiesta della Ditta _____
per l'importo di euro _____ e scadenza _____ valida per mesi ____ con
rinnovo automatico di tre semestralità più altre eventuali semestralità su richiesta di OPR (oppure
con rinnovo automatico di sei mesi in sei mesi).

In merito a quanto sopra si chiede conferma della validità della polizza fideiussoria in
questione e del potere dell'Agente firmatario ad impegnare codesto Ente tramite la trasmissione
della presente compilata nello spazio sottostante entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento.

Al riguardo si fa presente che il mancato rispetto del termine assegnato, determina
l'esclusione d'inserimento del nominativo del Vs. Cliente dall'elenco dei beneficiari da inviare
entro il termine perentorio del _____ all'Organismo Pagatore cui spetta il pagamento
dell'aiuto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Da restituire in originale o a mezzo fax.

In caso di restituzione a mezzo fax, allegare copia di un documento d'identità del firmatario della
conferma di validità della garanzia.

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000

Si conferma che la polizza fideiussoria n. _____ del _____ emessa
da _____
su richiesta della Ditta _____
risulta valida ed operante per l'importo di euro _____
Tale comunicazione è valida per la conferma della responsabilità direttamente garanzia in questione ai
fini dell'assunzione di da parte di questo Ente garante.

(Luogo) (Data di conferma)

Compagnia di Assicurazioni/ Istituto di Credito

Firmato Direzione Generale

(nome cognome)

modello III

OCM VINO – Reg. CE 491/09

**DOMANDA DI ESTIRPAZIONE VIGNETO n. _____
DICHIARAZIONE DI ASSENSO DELLA PROPRIETA'**

QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI DEL DICHIARANTE					
DICHIARANTE					
CUAA (CODICE FISCALE) _____					
COGNOME O RAGIONE SOCIALE _____				NOME _____	
DATA DI NASCITA			SESSO		COMUNE DI NASCITA _____
giorno	mese	anno	M	F	

QUADRO B - DICHIARAZIONE						
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AUTORIZZARE L'ESTIRPAZIONE DEL VIGNETO SOTTO INDICATO:						
Comune			Dati catastali			
COD. ISTAT		Denominazione	Sez.	Foglio	Particella	Subalterno
Prov.	Comune					

QUADRO C – SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE							
<table border="0"> <tr> <td colspan="2">ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO</td> </tr> <tr> <td>Tipo documento: _____</td> <td>N° _____</td> </tr> <tr> <td>Data di scadenza: _____</td> <td>_____</td> </tr> </table>	ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO		Tipo documento: _____	N° _____	Data di scadenza: _____	_____	Fatto a: _____ il: _____
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO							
Tipo documento: _____	N° _____						
Data di scadenza: _____	_____						
<p>Il dichiarante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, nonché delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, autorizza l'estirpazione del vigneto di cui alla presente dichiarazione, come sopra indicato. Autorizza ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.</p>							
IN FEDE							
_____ Firma del dichiarante o del rappresentante legale							